

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

ISSN 1725-258X

L 207

46° anno

18 agosto 2003

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE)** 1
- ★ **Direttiva 2003/72/CE del Consiglio, del 22 luglio 2003, che completa lo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori** 25

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1435/2003 DEL CONSIGLIO**del 22 luglio 2003****relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

(1) Il Parlamento europeo ha adottato il 13 aprile 1983 una risoluzione sulle cooperative nella Comunità europea ⁽⁴⁾, il 9 luglio 1987 una risoluzione sul contributo delle cooperative allo sviluppo regionale ⁽⁵⁾, il 26 maggio 1989 una risoluzione sul ruolo delle donne nelle cooperative e nelle iniziative locali per l'occupazione ⁽⁶⁾, l'11 febbraio 1994 una risoluzione sul contributo delle cooperative allo sviluppo regionale ⁽⁷⁾ e il 18 settembre 1998 una risoluzione sul ruolo delle cooperative nella crescita dell'occupazione femminile ⁽⁸⁾.

(2) Il completamento del mercato interno e i miglioramenti che quest'ultimo apporta alla situazione economica e sociale nella Comunità rendono necessario non solo la rimozione degli ostacoli agli scambi ma altresì l'adeguamento delle strutture produttive alla dimensione comunitaria. A tal fine è essenziale che tutte le imprese, le cui attività non siano limitate solo al soddisfacimento di

esigenze locali, siano in grado di programmare e di effettuare la riorganizzazione delle loro attività su scala comunitaria.

(3) Il quadro giuridico entro cui le imprese dovrebbero esercitare le loro attività nella Comunità è ancora in gran parte basato sulle legislazioni nazionali e pertanto non corrisponde al contesto economico entro cui tali attività dovrebbero svilupparsi affinché siano raggiunti gli obiettivi di cui all'articolo 18 del trattato. Tale situazione ostacola in modo considerevole la creazione di gruppi costituiti da società di diversi Stati membri.

(4) Il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2157/2001 ⁽⁹⁾ che stabilisce la forma giuridica della Società europea (SE) secondo i principi generali previsti per le società per azioni. Questo non è uno strumento adeguato alle specificità delle cooperative.

(5) Il Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) previsto dal regolamento (CEE) n. 2137/85 ⁽¹⁰⁾ permette sì alle imprese di promuovere in comune talune attività nel rispetto della loro autonomia, ma non per questo risponde alle esigenze specifiche della vita cooperativa.

(6) La Comunità, nell'intento di assicurare pari condizioni di concorrenza e contribuire al proprio sviluppo economico, dovrebbe dotare le cooperative, enti comunemente riconosciuti in tutti gli Stati membri, di strumenti giuridici adeguati e idonei a facilitare lo sviluppo delle loro attività transnazionali. Le Nazioni Unite hanno esortato tutti i governi a garantire un contesto favorevole, in cui le cooperative possono operare in condizioni di parità rispetto ad altre forme di imprese ⁽¹¹⁾.

(1) GU C 99 del 21.4.1992, pag. 17 e GU C 236 del 31.8.1993, pag. 17.

(2) GU C 42 del 15.2.1993, pag. 75 e parere reso il 14 maggio 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU C 223 del 31.8.1992, pag. 42.

(4) GU C 128 del 16.5.1983, pag. 51.

(5) GU C 246 del 14.9.1987, pag. 94.

(6) GU C 158 del 26.6.1989, pag. 380.

(7) GU C 61 del 28.2.1994, pag. 231.

(8) GU C 313 del 12.10.1998, pag. 234.

(9) GU L 294 del 10.11.2001, pag. 1.

(10) GU L 199 del 31.7.1985, pag. 1.

(11) Risoluzione adottata dall'Assemblea generale dell'88ª sessione plenaria delle Nazioni Unite, 19 dicembre 2001 (A/RES/56/114).

- (7) Le cooperative sono innanzi tutto gruppi di persone o persone giuridiche disciplinati da principi di funzionamento particolari, diversi da quelli applicabili agli altri operatori economici, tra cui il principio della struttura e del controllo democratici e la distribuzione degli utili netti d'esercizio su base equa.
- (8) Detti principi particolari riguardano in particolare il principio della preminenza della persona che si riflette nelle norme specifiche riguardanti le condizioni di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci; esso si concreta nella regola «una persona, un voto», nel senso che il diritto di voto è inerente alla persona; esso implica che i soci non possono esercitare diritti sugli attivi delle cooperative.
- (9) Le cooperative hanno un capitale sociale e i loro soci possono essere sia persone sia imprese. I soci possono essere tutti, o in parte, clienti, dipendenti o fornitori. Una cooperativa costituita da soci che sono a loro volta società cooperative è detta «di secondo grado». In taluni casi le cooperative possono anche ammettere come soci una determinata proporzione di soci sovventori non utilizzatori o di terzi che usufruiscono dell'attività delle cooperative o che svolgono un lavoro per conto di esse.
- (10) La Società cooperativa europea (in seguito denominata SCE) dovrebbe avere per oggetto principale il soddisfacimento dei bisogni dei propri soci e/o la promozione delle loro attività economiche e/o sociali nel rispetto dei principi seguenti:
- le attività della SCE dovrebbero essere finalizzate al reciproco vantaggio dei soci, affinché ciascuno di essi possa usufruire di tali attività in base alla propria partecipazione,
 - i soci dovrebbero essere anche clienti, dipendenti o fornitori o essere comunque coinvolti nelle attività della SCE,
 - il controllo dovrebbe essere equamente ripartito tra i soci; tuttavia può essere consentito un voto ponderato, che riflette il contributo di ciascun socio alla SCE,
 - il tasso di rendimento del capitale conferito e delle partecipazioni dovrebbe essere limitato,
 - gli utili dovrebbero essere ripartiti in funzione delle attività svolte con la SCE o essere destinati al soddisfacimento dei bisogni dei soci,
 - non dovrebbero esserci ostacoli artificiali all'ammissione dei soci,
 - in caso di liquidazione l'attivo netto e le riserve nette dovrebbero essere devolute in funzione del principio di devoluzione disinteressata, ossia a un'altra entità cooperativa avente finalità o obiettivi di interesse generale analoghi.
- (11) La cooperazione transnazionale tra cooperative è ostacolata attualmente nella Comunità da difficoltà di ordine giuridico ed amministrativo, che in un mercato senza frontiere dovrebbero essere eliminate.
- (12) L'introduzione di una forma giuridica europea per le cooperative, fondata su principi comuni ma adeguata alle loro specificità, dovrebbe consentire loro di svolgere la propria attività al di là delle frontiere nazionali, su tutto il territorio della Comunità o su parte di esso.
- (13) Lo scopo essenziale del presente regolamento è di consentire che persone fisiche residenti in Stati membri diversi o persone giuridiche costituite in base alla legislazione di Stati membri diversi possano costituire una SCE. Esso rende inoltre possibile la costituzione di una SCE mediante fusione di due cooperative esistenti o mediante trasformazione di una cooperativa nazionale nella nuova forma senza passare per uno scioglimento, qualora questa abbia la sede sociale e l'amministrazione centrale in uno Stato membro ed una filiazione o una succursale in un altro Stato membro.
- (14) Tenuto conto della specifica natura comunitaria della SCE, il regime della «sede reale» adottato per la SCE con il presente regolamento non pregiudica le legislazioni degli Stati membri né le scelte che potranno essere fatte per altri testi comunitari in materia di diritto delle società.
- (15) Nel presente regolamento il termine capitale dovrebbe riferirsi unicamente al capitale sottoscritto e non a eventuali attivi comuni/mezzi propri della SCE non distribuiti.
- (16) Il presente regolamento non include altri settori del diritto quali la fiscalità, la concorrenza, la proprietà intellettuale o l'insolvenza. Pertanto nei settori su indicati e in altri settori non contemplati dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative degli Stati membri e comunitarie.

- (17) Le norme sul coinvolgimento dei lavoratori nella società cooperativa europea figurano nella direttiva 2003/72/CE ⁽¹⁾; le disposizioni di quest'ultima formano pertanto un complemento indissociabile del presente regolamento e devono essere applicate in concomitanza.
- (18) I lavori per ravvicinare il diritto societario degli Stati membri hanno compiuto progressi ragguardevoli, il che consente per quanto riguarda la SCE, in settori per cui la sua attività non richiede norme comunitarie uniformi, di fare riferimento, per analogia, a talune disposizioni dello Stato membro della sede sociale della SCE adottate ai fini dell'attuazione delle direttive sulle società commerciali, nella misura in cui tali disposizioni sono conformi alle norme che disciplinano la SCE, e in particolare:
- prima direttiva 68/151/CEE del Consiglio, del 9 marzo 1968, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società ai sensi dell'articolo 48, secondo comma, del trattato, per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi ⁽²⁾,
 - quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società ⁽³⁾,
 - settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, relativa ai conti consolidati ⁽⁴⁾,
 - ottava direttiva 84/253/CEE del Consiglio, del 10 aprile 1984, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili ⁽⁵⁾,
 - undicesima direttiva 89/666/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativa alla pubblicità delle succursali create in un Stato membro da taluni tipi di società soggette al diritto di un altro Stato ⁽⁶⁾.
- (19) Le attività nel settore dei servizi finanziari, specie per quanto riguarda gli enti creditizi e le imprese di assicurazione, sono state oggetto di misure legislative previste dalle seguenti direttive:
- direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari ⁽⁷⁾,
 - direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (terza direttiva assicurazione non-vita) ⁽⁸⁾.
- (20) Il ricorso al presente statuto dovrebbe essere facoltativo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Natura della SCE

1. Nel territorio della Comunità possono essere costituite società cooperative in forma di Società cooperative europee (SCE) nell'osservanza delle condizioni e modalità previste dal presente regolamento.

2. La SCE è una società il cui capitale sottoscritto è diviso in quote.

Il numero dei soci e il capitale della SCE sono variabili.

Salvo diversa disposizione dello statuto della SCE al momento della costituzione di tale SCE, ciascun socio risponde soltanto nei limiti del capitale sottoscritto. Ove i soci della SCE hanno responsabilità limitata, la denominazione della SCE terminerà in «a responsabilità limitata».

3. La SCE ha per oggetto principale il soddisfacimento dei bisogni e/o la promozione delle attività economiche e sociali dei propri soci, in particolare mediante la conclusione di accordi con questi ultimi per la fornitura di beni o di servizi o l'esecuzione di lavori nell'ambito dell'attività che la SCE esercita o fa esercitare. La SCE può inoltre avere per oggetto il soddisfacimento dei bisogni dei propri soci, promovendone nella stessa maniera la partecipazione ad attività economiche, come precedentemente indicato, di una o più SCE e/o di cooperative nazionali. La SCE può svolgere le sue attività attraverso una succursale.

4. Salvo disposizioni contrarie dello statuto, la SCE non può ammettere terzi non soci a beneficiare delle proprie attività o a partecipare alla realizzazione delle proprie operazioni.

(1) Cfr. pagina 25 della presente Gazzetta ufficiale.

(2) GU L 65 del 14.3.1968, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

(3) GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/65/CE (GU L 283 del 27.10.2001, pag. 28).

(4) GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/65/CE.

(5) GU L 126 del 12.5.1984, pag. 20.

(6) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 36.

(7) GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/65/CE.

(8) GU L 228 dell'11.8.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/13/CE (GU L 77 del 20.3.2002, pag. 17).

5. La SCE è dotata di personalità giuridica.
6. Il coinvolgimento dei lavoratori in una SCE è disciplinato dalle disposizioni contenute nella direttiva 2003/72/CE.

Articolo 2

Costituzione

1. La SCE può essere costituita in uno dei seguenti modi:
- da almeno cinque persone fisiche residenti in almeno due Stati membri,
 - da almeno cinque persone fisiche e società ai sensi dell'articolo 48, secondo comma, del trattato, nonché da altre entità giuridiche di diritto pubblico o privato costituite conformemente alla legge di uno Stato membro e che abbiano la sede sociale in almeno due Stati membri diversi o siano soggette alla legge di almeno due Stati membri diversi,
 - da società ai sensi dell'articolo 48, secondo comma, del trattato e altre entità giuridiche di diritto pubblico o privato costituite conformemente alla legge di uno Stato membro che siano soggette alla giurisdizione di almeno due Stati membri diversi,
 - mediante fusione di cooperative costituite secondo la legge di uno Stato membro e aventi la sede sociale e l'amministrazione centrale nella Comunità, se almeno due di esse sono soggette alla legge di Stati membri diversi,
 - mediante trasformazione di una cooperativa, costituita secondo la legge di uno Stato membro ed avente la sede sociale e l'amministrazione centrale nella Comunità, se ha da almeno due anni una filiazione o una succursale soggetti alla legge di un altro Stato membro.
2. Uno Stato membro può prevedere che un'entità giuridica la cui amministrazione centrale non si trovi all'interno della Comunità possa partecipare alla costituzione di una SCE, a condizione che tale entità sia costituita in base alla legge di uno Stato membro, abbia la propria sede sociale in questo stesso Stato membro e presenti un legame effettivo e continuo con l'economia di uno Stato membro.

Articolo 3

Capitale minimo

1. Il capitale della SCE è espresso nella valuta nazionale. Anche una SCE che ha la sede sociale in un paese al di fuori della zona euro può redigere i conti in euro.

2. Il capitale sottoscritto deve essere di almeno 30 000 EUR.

3. Qualora la legge di uno Stato membro prescriva la sottoscrizione di un capitale più elevato per le entità giuridiche che esercitano determinati tipi di attività, tale legge si applica alle SCE che hanno la sede sociale in tale Stato membro.

4. Lo statuto determina l'importo al di sotto del quale il capitale sottoscritto non può essere ridotto per effetto del rimborso di quote dei soci che cessano di fare parte della SCE. Tale importo non può essere inferiore a quello stabilito dal paragrafo 2. Il termine di cui all'articolo 16 per l'esercizio del diritto di rimborso dei soci che cessano di far parte della SCE è sospeso fintantoché tale rimborso comporti la riduzione del capitale sottoscritto al di sotto del limite prescritto.

5. Il capitale è suscettibile di aumento mediante ulteriori conferimenti dei soci o ammissione di nuovi soci e di diminuzione mediante rimborso totale o parziale dei conferimenti effettuati, fatta salva l'applicazione del paragrafo 4.

Le variazioni d'importo del capitale non richiedono modifiche statutarie né pubblicità.

Articolo 4

Capitale della SCE

1. Il capitale sottoscritto della SCE è rappresentato dalle quote dei soci espresse nella valuta nazionale. Anche una SCE che ha la sede sociale in un paese al di fuori della zona euro può esprimere le quote in euro. È ammessa l'emissione di più categorie di quote.

Disposizioni statutarie possono stabilire che diverse categorie di quote conferiscano diritti diversi in materia di ripartizione degli utili. Le quote che conferiscono gli stessi diritti costituiscono una categoria.

2. Il capitale può essere costituito solo da elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica. Le quote dei soci non possono essere emesse a fronte di impegni riguardanti l'esecuzione di lavori ovvero la prestazione di servizi.

3. Le quote sono obbligatoriamente nominative. Il valore nominale delle quote di ciascuna categoria è uguale. Esso è fissato dallo statuto. Le quote non possono essere emesse per un importo inferiore al loro valore nominale.

4. Le quote emesse a fronte di conferimenti in denaro sono liberate all'atto della sottoscrizione in misura non inferiore al 25 % del loro valore nominale. Esse sono interamente liberate entro un termine massimo di cinque anni, a meno che lo statuto preveda un periodo più breve.

5. Le quote emesse a fronte di conferimenti non in contanti sono integralmente liberate all'atto della sottoscrizione.

Articolo 5

Statuto

6. La legge applicabile nello Stato membro in cui la SCE ha la sede sociale alle società per azioni per quanto riguarda la nomina di esperti e la valutazione di conferimenti non in denaro si applica per analogia alla SCE.

7. Lo statuto fissa il numero minimo di quote da sottoscrivere per la qualità di socio. Qualora preveda che nelle assemblee generali la maggioranza è costituita da soci che sono persone fisiche e contempli un obbligo di sottoscrizione connesso alla partecipazione dei soci all'attività della SCE, lo statuto non può imporre per l'acquisto della qualità di socio la sottoscrizione di più di una quota.

8. Una risoluzione dell'assemblea generale annuale che delibera sui conti dell'esercizio accerta l'ammontare del capitale alla chiusura dell'esercizio e la variazione rispetto all'esercizio precedente.

Su proposta dell'organo di amministrazione o dell'organo di direzione, il capitale sottoscritto può essere aumentato imputando integralmente o parzialmente a capitale le risorse distribuibili, a seguito di una deliberazione dell'assemblea generale adottata nel rispetto dei quorum e delle maggioranze richiesti per le modificazioni dello statuto. Le nuove quote sono assegnate ai soci in ragione delle quote di capitale fino ad allora da essi detenute.

9. Il valore nominale delle quote può essere aumentato mediante raggruppamento di quote emesse. Se per realizzare tale aumento sono necessari versamenti integrativi di capitale da parte dei soci conformemente a quanto previsto dallo statuto, la decisione compete all'assemblea generale nel rispetto dei quorum e delle maggioranze richiesti per la modifica dello statuto.

10. Il valore nominale delle quote può essere ridotto mediante suddivisione delle quote emesse.

11. Alle condizioni stabilite dallo statuto e con l'accordo dell'assemblea generale o dell'organo di direzione o di amministrazione, le quote possono essere cedute o vendute a un socio o a chiunque acquista la qualità di socio.

12. Sono vietati la sottoscrizione, l'acquisto e l'accettazione in garanzia delle proprie quote da parte della SCE, sia direttamente sia tramite una persona che agisca in nome proprio, ma per conto della SCE.

Tuttavia l'accettazione in garanzia delle quote di una SCE è consentita nell'ambito delle operazioni correnti delle SCE istituti di credito.

1. Ai sensi del presente regolamento il termine «lo statuto di una SCE» indica sia l'atto costitutivo che lo statuto propriamente detto, qualora quest'ultimo formi oggetto di atto separato.

2. I fondatori redigono lo statuto della SCE nell'osservanza delle disposizioni sulla costituzione delle società cooperative, previste dalla legislazione dello Stato membro in cui ha sede sociale la SCE. Il requisito di forma per lo statuto è la scrittura privata.

3. La legge sul controllo preventivo applicabile nello Stato membro in cui la SCE ha la sede sociale alla costituzione delle società per azioni si applica, per analogia, al controllo della costituzione della SCE.

4. Lo statuto della SCE deve indicare almeno:

- la denominazione sociale della SCE preceduta o seguita dall'abbreviazione «SCE» e, ove occorra, dall'indicazione «a responsabilità illimitata»,
- l'indicazione esatta dell'oggetto sociale,
- il nome delle persone fisiche e la denominazione delle entità che sono soci fondatori della SCE; in quest'ultimo caso occorre indicare l'oggetto e la sede sociale,
- l'indirizzo della sede sociale della SCE,
- le condizioni e le modalità per l'ammissione, l'esclusione e il recesso dei soci,
- i diritti e gli obblighi dei soci e, se del caso, le loro differenti categorie nonché i diritti e gli obblighi di ciascuna categoria,
- il valore nominale delle quote sottoscritte nonché l'ammontare del capitale sottoscritto e l'indicazione della variabilità del capitale,
- le norme specifiche relative all'importo degli utili da destinare, ove occorra, alla riserva legale,
- i poteri e le attribuzioni dei membri dei singoli organi sociali,
- le condizioni di nomina e di revoca dei membri degli organi sociali,
- le regole che disciplinano le maggioranze e i quorum,
- la durata della vita della società, quando questa ha durata limitata.

Articolo 6

Sede sociale

La sede sociale della SCE deve essere situata all'interno della Comunità, nello stesso Stato membro dell'amministrazione centrale. Uno Stato membro può inoltre imporre alle SCE registrate nel suo territorio l'obbligo di far coincidere l'ubicazione dell'amministrazione centrale con quella della sede sociale.

Articolo 7

Trasferimento della sede sociale

1. La sede sociale della SCE può essere trasferita in un altro Stato membro ai sensi dei paragrafi da 2 a 16. Il trasferimento non dà luogo allo scioglimento della SCE né alla costituzione di una nuova persona giuridica.

2. Un progetto di trasferimento è elaborato dall'organo di direzione o di amministrazione ed è soggetto a pubblicità a norma dell'articolo 12, fatte salve le forme aggiuntive di pubblicità previste dallo Stato membro della sede sociale. Tale progetto indica la denominazione sociale attuale, la sede sociale e il numero di iscrizione della SCE e comprende:

- a) la sede sociale prevista per la SCE,
- b) lo statuto previsto per la SCE, compresa l'eventuale nuova denominazione sociale,
- c) il calendario previsto per il trasferimento,
- d) le implicazioni che il trasferimento può avere per il coinvolgimento dei lavoratori,
- e) i diritti eventualmente previsti a tutela dei soci, dei creditori e dei titolari di altri diritti.

3. L'organo di direzione o amministrativo redige una relazione nella quale sono spiegati e giustificati gli aspetti giuridici ed economici, nonché gli effetti occupazionali, del trasferimento e sono spiegate le conseguenze per i soci, per i creditori, per i lavoratori e per i titolari di altri diritti.

4. I soci, i creditori della SCE e i titolari di altri diritti e qualsiasi altra entità legittimata dalla legislazione nazionale a esercitare i diritti, almeno un mese prima dell'assemblea generale che deve pronunciarsi sul trasferimento, hanno il diritto di esaminare, presso la sede sociale della SCE, il progetto di trasferimento e la relazione redatta ai sensi del paragrafo 3 e di ottenere, su richiesta, copia gratuita di detti documenti.

5. Un socio che nell'assemblea generale o nell'assemblea settoriale o separata si è opposto alla decisione di trasferimento può dichiarare il proprio recesso entro due mesi dalla decisione dell'assemblea generale. La qualità di socio cessa al termine dell'esercizio in cui è stata inoltrata la dichiarazione di recesso; il trasferimento non si applica nei confronti del socio in questione. Tale recesso dà diritto al rimborso delle quote alle condizioni previste dall'articolo 4, paragrafo 4, e dall'articolo 16.

6. La decisione di trasferimento può essere adottata soltanto due mesi dopo la pubblicazione del progetto. Essa è presa alle condizioni previste dall'articolo 62, paragrafo 4.

7. Prima che l'autorità competente rilasci il certificato di cui al paragrafo 8, la SCE fa in modo che, per quanto riguarda le passività che possano essere sorte prima della pubblicazione del progetto di trasferimento, gli interessi dei creditori e dei titolari di altri diritti nei confronti della SCE (inclusi quelli di enti pubblici) siano stati adeguatamente tutelati, in ottemperanza a quanto stabilito dallo Stato membro nel quale la SCE aveva la sede sociale prima del trasferimento.

Uno Stato membro può estendere l'applicazione del primo comma alle passività che sorgano (o possano sorgere) prima del trasferimento.

Il primo e secondo comma lasciano impregiudicata l'applicazione alle SCE della legislazione nazionale degli Stati membri per quanto riguarda la garanzia dei pagamenti da effettuare ad enti pubblici.

8. Nello Stato membro in cui la SCE ha sede sociale, un organo giurisdizionale, un notaio o un'altra autorità competente rilascia un certificato che attesta in modo probante l'adempimento degli atti e delle formalità preliminari al trasferimento.

9. La nuova iscrizione può effettuarsi soltanto su presentazione del certificato di cui al paragrafo 8 e se è stato comprovato l'espletamento delle formalità richieste per l'iscrizione al registro nel paese in cui è situata la nuova sede sociale.

10. Il trasferimento della sede sociale della SCE, nonché la modifica dello statuto che ne consegue, prendono effetto dalla data in cui la SCE è iscritta a norma all'articolo 11, paragrafo 1, nel registro della nuova sede.

11. Dopo la nuova iscrizione di una SCE, il registro presso il quale essa è stata effettuata notifica tale iscrizione al registro in cui la SCE era precedentemente iscritta. La precedente iscrizione è cancellata all'atto di ricezione della notifica, ma non prima.

12. La nuova iscrizione e la cancellazione di quella precedente sono pubblicate negli Stati membri interessati a norma dell'articolo 12.

13. La pubblicazione della nuova iscrizione della SCE rende la nuova sede sociale opponibile ai terzi. Tuttavia, finché non sia stata pubblicata la cancellazione della SCE dal registro della sede precedente, i terzi possono continuare a far riferimento alla vecchia sede sociale, a meno che la SCE dimostri che i terzi erano a conoscenza della nuova sede.

14. La legge di uno Stato membro può prevedere, per le SCE registrate in quest'ultimo, che un trasferimento di sede sociale che comporti un cambiamento della legge applicabile non abbia effetto se un'autorità competente dello Stato suddetto vi fa opposizione nel termine di due mesi di cui al paragrafo 6. L'opposizione può essere promossa soltanto per motivi di interesse pubblico.

Se una SCE è sottoposta al controllo di un'autorità nazionale di vigilanza finanziaria conformemente alle direttive comunitarie, il diritto di opporsi al trasferimento della sede sociale si applica anche a tale autorità.

L'opposizione deve poter formare oggetto di ricorso davanti ad un'autorità giudiziaria.

15. La SCE nei cui confronti siano state avviate una procedura di scioglimento, incluso lo scioglimento volontario, di liquidazione, d'insolvenza, di sospensione dei pagamenti o altre procedure analoghe non può trasferire la propria sede sociale.

16. Una SCE che abbia trasferito la sede sociale in un altro Stato membro è considerata, rispetto a qualsiasi procedimento anteriore al trasferimento di cui al paragrafo 10, come avente la sede sociale nello Stato membro in cui la SCE era iscritta prima del trasferimento, anche se essa è chiamata in giudizio dopo quest'ultimo.

Articolo 8

Legge applicabile

1. La SCE è disciplinata:
 - a) dalle disposizioni del presente regolamento;
 - b) ove espressamente previsto dal presente regolamento, dalle disposizioni dello statuto della SCE;
 - c) per le materie non disciplinate dal presente regolamento o, qualora una materia lo sia parzialmente, per gli aspetti ai quali non si applica il presente regolamento:
 - i) dalle leggi adottate dagli Stati membri in applicazione di misure comunitarie concernenti specificamente le SCE;
 - ii) dalle leggi degli Stati membri che si applicherebbero ad una cooperativa costituita in conformità della legge dello Stato membro in cui la SCE ha la sede sociale;

- iii) dalle disposizioni dello statuto della SCE, alle stesse condizioni previste per una cooperativa costituita conformemente alla legge dello Stato membro in cui la SCE ha la sede sociale.

2. Se la normativa nazionale prevede norme e/o restrizioni specifiche relative alla natura delle attività svolte da una SCE, o forme di controllo da parte di un'autorità di vigilanza, queste si applicano integralmente alla SCE.

Articolo 9

Principio di non discriminazione

Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, una SCE è trattata in ciascuno Stato membro come una cooperativa costituita in conformità della legge dello Stato membro in cui la SCE ha la sede sociale.

Articolo 10

Indicazioni obbligatorie negli atti

1. La legge applicabile nello Stato membro in cui la SCE ha la sede sociale alle società per azioni che disciplina il contenuto della corrispondenza e degli atti trasmessi a terzi si applica, per analogia, alla SCE. La denominazione sociale della SCE è preceduta o seguita dall'abbreviazione «SCE» e, ove occorra, dall'indicazione «a responsabilità limitata».

2. La sigla «SCE» può figurare soltanto nella denominazione sociale delle SCE, prima o dopo tale denominazione, per specificare la forma giuridica della società.

3. Tuttavia, le società o altre entità giuridiche registrate in uno Stato membro prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, nella cui denominazione sociale figurava la sigla «SCE», non sono tenute a modificare la loro denominazione sociale.

Articolo 11

Iscrizione e contenuto della pubblicità

1. Ogni SCE è soggetta all'obbligo di iscrizione, nello Stato membro della sede sociale, in un registro designato dalla legge di tale Stato conformemente alla legge applicabile alle società per azioni.

2. L'iscrizione di una SCE può aver luogo soltanto previa conclusione di un accordo sulle modalità relative al coinvolgimento dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2003/72/CE ovvero soltanto previa decisione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, di detta direttiva, oppure se, trascorso il periodo previsto per i negoziati ai sensi dell'articolo 5 di detta direttiva, non è stato concluso un accordo.

3. Perché una SCE costituita mediante fusione possa essere iscritta in uno Stato membro che si è avvalso della facoltà di cui all'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2003/72/CE, è necessario un accordo, concluso ai sensi dell'articolo 4 di detta direttiva sulle modalità relative al coinvolgimento dei lavoratori, compresa la partecipazione, salvo il caso in cui nessuna delle cooperative partecipanti sia stata soggetta a norme di partecipazione prima dell'iscrizione della SCE.

4. Lo statuto della SCE non deve mai essere in conflitto con le modalità relative al coinvolgimento dei lavoratori così stabilite. Ove tali nuove modalità stabilite ai sensi della direttiva 2003/72/CE siano in contrasto con lo statuto esistente, questo è modificato per quanto necessario.

In questo caso uno Stato membro può prevedere che l'organo di direzione o di amministrazione della SCE sia autorizzato ad apportare modifiche allo statuto senza ulteriori decisioni dell'assemblea generale.

5. La legge sul contenuto della pubblicità di atti e indicazioni applicabile nello Stato membro in cui la SCE ha la sede sociale alle società per azioni si applica, per analogia, alla SCE.

Articolo 12

Pubblicità degli atti negli Stati membri

1. Gli atti e le indicazioni riguardanti la SCE soggetti all'obbligo di pubblicità in base al presente regolamento sono pubblicati secondo le modalità previste dalla legislazione dello Stato membro per le società per azioni in cui la SCE ha la sede sociale.

2. Le disposizioni nazionali di attuazione della direttiva 89/666/CEE si applicano alle succursali della SCE costituite in uno Stato membro diverso da quello della sede. Tuttavia, gli Stati membri possono prevedere deroghe alle disposizioni nazionali di attuazione di tale direttiva per tener conto delle specificità delle cooperative.

Articolo 13

Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

1. L'iscrizione e la cancellazione dell'iscrizione di una SCE formano oggetto di una comunicazione pubblicata a titolo informativo nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, dopo l'adempimento dell'obbligo di pubblicità di cui all'articolo 12. Nella comunicazione devono essere indicati la denominazione sociale, il numero, la data e il luogo dell'iscrizione della SCE, la data, il luogo e il titolo della pubblicazione, nonché la sede sociale e il settore di attività della SCE.

2. Il trasferimento della sede sociale della SCE alle condizioni previste dall'articolo 7 deve essere reso pubblico mediante una comunicazione contenente le indicazioni previste al paragrafo 1, nonché quelle relative alla nuova iscrizione.

3. Le indicazioni previste dal paragrafo 1 sono comunicate all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee entro un mese dalla pubblicazione di cui all'articolo 12, paragrafo 1.

Articolo 14

Acquisto della qualità di socio

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 33, paragrafo 1, lettera b), l'acquisto della qualità di socio della SCE è soggetto all'approvazione dell'organo di direzione o di amministrazione. Le decisioni di rifiuto possono essere oggetto di impugnazione dinanzi all'assemblea generale successiva alla domanda di ammissione.

Lo statuto può prevedere che, qualora la legislazione dello Stato membro in cui ha sede sociale la SCE lo consenta, siano ammesse in qualità di soci sovventori (non utilizzatori) persone non aventi interesse ad utilizzare o a produrre i beni e i servizi della SCE. In questo caso, l'acquisto della qualità di socio è soggetto all'approvazione dell'assemblea generale o dell'organo all'uopo autorizzato dall'assemblea generale o dallo statuto.

Le entità giuridiche aventi la qualità di soci sono considerate soci utilizzatori in quanto rappresentanti dei propri membri, a condizione che i membri che sono persone fisiche siano utilizzatori.

Salvo che lo statuto disponga diversamente, la qualità di socio di una SCE può essere acquistata da persone fisiche o da entità giuridiche.

2. Lo statuto può subordinare l'ammissione ad ulteriori condizioni, in particolare:

- alla sottoscrizione di una quota minima di capitale,
- a condizioni connesse con l'oggetto della SCE.

3. Ove previsto dallo statuto, ai soci possono essere rivolte richieste di aumento della partecipazione al capitale.

4. Presso la sede sociale della SCE è tenuto uno schedario alfabetico di tutti i soci, con indicazione dei loro indirizzi, del numero e, nel caso, della categoria di quote possedute. Ogni persona che abbia un interesse legittimo diretto può, a richiesta, consultare tale schedario e ottenerne copia integrale o parziale senza che il costo di questa possa superare il costo amministrativo.

5. Tutte le operazioni aventi l'effetto di modificare la posizione del socio nonché la ripartizione, l'aumento e la riduzione del capitale, devono essere annotate nello schedario dei soci di cui al paragrafo 4 al più tardi entro il mese successivo alla modifica.

6. Le operazioni di cui al paragrafo 5 hanno effetto verso la SCE o verso i terzi che abbiano un interesse legittimo diretto soltanto a decorrere dalla data della loro iscrizione nello schedario di cui al paragrafo 4.

7. Ai soci viene rilasciata, a richiesta, un'attestazione scritta relativa all'iscrizione.

Articolo 15

Perdita della qualità di socio

1. La qualità di socio si perde per:

- recesso,
- esclusione, qualora il socio contravvenga in modo grave ai propri obblighi o compia atti contrari agli interessi della SCE,
- cessione, se consentita dallo statuto, di tutte le quote possedute a un socio o a una persona fisica o un'entità giuridica che acquista la qualità di socio,
- scioglimento di un socio che non sia una persona fisica,
- fallimento,
- decesso,
- negli altri casi previsti dallo statuto o dalla legislazione sulle cooperative dello Stato membro in cui la SCE ha sede sociale.

2. Un socio di minoranza che si è opposto ad una modifica dello statuto nell'assemblea generale che:

- i) ha istituito nuovi obblighi in materia di versamenti o altre prestazioni o
- ii) che ha esteso sostanzialmente gli obblighi esistenti per i soci o
- iii) che ha esteso a oltre cinque anni il periodo per la notifica del recesso dalla SCE,

può dichiarare il proprio recesso entro due mesi dalla decisione dell'assemblea generale.

La qualità di socio cessa al termine dell'esercizio in corso, nei casi di cui ai punti i) e ii) del primo comma, e al termine del periodo di notifica vigente prima della modifica dello statuto, nel caso previsto al precedente punto iii). La modifica dello statuto non si applica nei confronti del socio in questione. Tale recesso dà diritto al rimborso delle quote alle condizioni previste dall'articolo 3, paragrafo 4, e dall'articolo 16.

3. Il socio è escluso, dopo essere stato sentito, con deliberazione dell'organo di amministrazione o di direzione. Contro la deliberazione di esclusione egli può fare ricorso dinanzi all'assemblea generale.

Articolo 16

Diritti pecuniari dei soci in caso di recesso o di espulsione

1. Salvo in caso di cessione di quote e fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, la perdita della qualità di socio dà diritto al rimborso della parte di capitale sottoscritto, eventualmente ridotta in proporzione delle perdite imputabili al capitale sociale.

2. Gli importi dedotti ai sensi del paragrafo 1 sono calcolati in base al bilancio dell'esercizio nel corso del quale è maturato il diritto al rimborso.

3. Lo statuto prevede le modalità e le condizioni di esercizio del diritto di recesso e fissa il termine, non superiore a tre anni, entro il quale dev'essere effettuato il rimborso. In ogni caso la SCE non è tenuta a effettuare il rimborso prima di sei mesi dall'approvazione del bilancio successivo alla perdita della qualità di socio.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano anche in caso di rimborso parziale delle quote possedute da un socio.

CAPO II

COSTITUZIONE

Sezione Prima

Disposizioni generali

Articolo 17

Legge applicabile alla costituzione

1. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, la costituzione di una SCE è disciplinata dalla legge applicabile alle cooperative dello Stato membro in cui la SCE stabilisce la sua sede sociale.

2. L'iscrizione di una SCE forma oggetto di pubblicità a norma dell'articolo 12.

Articolo 18

Acquisizione della personalità giuridica

1. La SCE acquisisce personalità giuridica il giorno dell'iscrizione, nello Stato membro in cui ha la sede sociale, nel registro designato da detto Stato a norma dell'articolo 11, paragrafo 1.

2. Qualora siano stati compiuti atti in nome della SCE prima della sua iscrizione a norma dell'articolo 11 e la SCE non assuma dopo l'iscrizione gli obblighi che derivano da tali atti, le persone fisiche, le società o le altre entità giuridiche che li hanno compiuti ne sono responsabili solidalmente e illimitatamente salvo convenzione contraria.

Sezione Seconda

Costituzione mediante fusione

Articolo 19

Procedure di costituzione mediante fusione

Una SCE può essere costituita mediante fusione, che può avvenire:

- secondo la procedura di fusione mediante incorporazione,
- secondo la procedura di fusione mediante costituzione di una nuova persona giuridica.

Nel caso di fusione mediante incorporazione, la cooperativa incorporante assume la forma di SCE contemporaneamente alla fusione. Nel caso di fusione mediante costituzione di una nuova persona giuridica, quest'ultima assume la forma di SCE.

Articolo 20

Legge applicabile in caso di fusione

Per le materie non contemplate dalla presente sezione o, nel caso in cui una materia sia contemplata parzialmente, per gli aspetti da essa non contemplati, ogni cooperativa che partecipa alla costituzione di una SCE mediante fusione è soggetta alle disposizioni della legislazione dello Stato membro da cui dipende in materia di fusione di cooperative e, in loro mancanza, alle disposizioni della legislazione di detto Stato applicabili alle fusioni interne delle società per azioni.

Articolo 21

Motivi di opposizione a una fusione

La legge di uno Stato membro può prevedere che la partecipazione di una cooperativa soggetta alla legge di tale Stato membro alla costituzione di una SCE mediante fusione non possa aver luogo se un'autorità competente di tale Stato membro vi si oppone prima del rilascio del certificato di cui all'articolo 29, paragrafo 2.

L'opposizione può essere promossa soltanto per motivi di interesse pubblico. L'opposizione deve poter formare oggetto di impugnazione dinanzi ad un'autorità giudiziaria.

Articolo 22

Condizioni per la fusione

1. L'organo di direzione o di amministrazione delle cooperative che si fondono redige un progetto di fusione. Il progetto contiene:

- a) la denominazione sociale e la sede sociale delle cooperative che si fondono nonché quelle previste per la SCE;
- b) il rapporto di cambio delle quote di capitale sottoscritto e, eventualmente, l'importo del conguaglio. In mancanza di quote, una ripartizione precisa del patrimonio e il valore equivalente espresso in quote;
- c) le modalità di assegnazione delle quote della SCE;
- d) la data a decorrere dalla quale la detenzione di tali quote dà diritto alla partecipazione all'avanzo di bilancio nonché le modalità particolari relative a tale diritto;
- e) la data a decorrere dalla quale le operazioni delle cooperative che si fondono si considerano, dal punto di vista contabile, compiute per conto della SCE;
- f) le modalità o i vantaggi particolari attinenti alle obbligazioni o ai titoli diversi dalle quote che, a norma dell'articolo 66, non conferiscono la qualità di socio;
- g) i diritti accordati dalla SCE ai detentori di titoli che conferiscono diritti speciali e ai detentori di titoli diversi dalle quote, ovvero le misure proposte nei loro confronti;
- h) le forme di protezione dei diritti dei creditori delle cooperative che si fondono;
- i) tutti i vantaggi particolari attribuiti agli esperti che esaminano il progetto di fusione o ai membri degli organi di amministrazione, di direzione, di vigilanza o di controllo delle cooperative che si fondono;
- j) lo statuto della SCE;
- k) informazioni circa le procedure secondo cui le modalità del coinvolgimento dei lavoratori sono determinate ai sensi della direttiva 2003/72/CE.

2. Le cooperative che si fondono possono aggiungere altri elementi al progetto di fusione.

3. La legge sul progetto di fusione applicabile alle società per azioni si applica, per analogia, alla fusione transfrontaliera di cooperative per la costituzione di una SCE.

Articolo 23

Illustrazione e giustificazione del progetto di fusione

L'organo di amministrazione o di direzione di ciascuna cooperativa che si fonde redige una relazione scritta particolareggiata in cui illustra e giustifica, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione e, in particolare, il rapporto di cambio delle quote. La relazione segnala inoltre, laddove esistano, particolari difficoltà di valutazione.

Articolo 24

Pubblicazione

1. La legge sul contenuto della pubblicità del progetto di fusione applicabile alle società per azioni si applica, per analogia, a ciascuna cooperativa che si fonde, fatti salvi i requisiti supplementari imposti dallo Stato membro da cui la cooperativa dipende.

2. La pubblicazione del progetto nel Bollettino nazionale deve tuttavia comportare, per ciascuna cooperativa che si fonde, le seguenti indicazioni:

- a) il tipo, la denominazione sociale e la sede sociale della cooperativa che si fonde;
- b) il luogo o il registro presso il quale sono stati depositati, per ciascuna cooperativa che si fonde, lo statuto e gli altri atti e informazioni, nonché il numero di iscrizione nel registro;
- c) l'indicazione delle modalità di esercizio dei diritti da parte dei creditori della cooperativa in questione a norma dell'articolo 28, nonché l'indirizzo presso il quale si possono ottenere, gratuitamente, esaurienti informazioni su tali modalità;
- d) l'indicazione delle modalità di esercizio dei diritti da parte dei soci della cooperativa in questione a norma dell'articolo 28, nonché l'indirizzo presso il quale si possono ottenere, gratuitamente, esaurienti informazioni su tali modalità;
- e) la denominazione sociale e la sede sociale previste per la SCE;
- f) le condizioni che determinano, a norma dell'articolo 31, la data dalla quale la fusione acquista efficacia.

Articolo 25

Contenuto della pubblicità

1. Ogni socio ha il diritto di ispezionare presso la sede sociale, almeno un mese prima della data prevista per la riunione dell'assemblea generale chiamata a pronunciarsi sulla fusione, i seguenti documenti:

- a) il progetto di fusione di cui all'articolo 22;
- b) i conti annuali e le relazioni sulla gestione degli ultimi tre esercizi delle cooperative che si fondono;
- c) una situazione contabile, redatta ai sensi delle disposizioni che si applicano alle fusioni interne delle società per azioni, nella misura in cui tale situazione contabile è prevista da tali disposizioni;
- d) la relazione degli esperti sul valore delle quote da assegnare in cambio del patrimonio delle cooperative che si fondono o sul rapporto di cambio delle quote, prevista dall'articolo 26;
- e) la relazione degli organi di amministrazione o di direzione della cooperativa, prevista dall'articolo 23.

2. Ogni socio può ottenere, gratuitamente e su semplice richiesta, copia integrale o, se lo desidera, parziale dei documenti di cui al paragrafo 1.

Articolo 26

Relazione degli esperti indipendenti

1. Per ciascuna cooperativa che si fonde, uno o più esperti indipendenti, designati dalla cooperativa ai sensi delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 6, esaminano il progetto di fusione e redigono una relazione scritta destinata ai soci.

2. La redazione di una relazione unica per tutte le cooperative che si fondono è possibile quando le legislazioni degli Stati membri da cui dipendono tali cooperative lo consentono.

3. La legge sui diritti e gli obblighi degli esperti applicabile alle fusioni delle società per azioni si applica, per analogia, alla fusione delle cooperative.

*Articolo 27***Approvazione del progetto di fusione**

1. L'assemblea generale di ciascuna cooperativa che si fonde approva il progetto di fusione.
2. Il coinvolgimento dei lavoratori nella SCE è deciso ai sensi della direttiva 2003/72/CE. Le assemblee generali di ciascuna cooperativa che si fonde possono riservarsi il diritto di subordinare l'iscrizione della SCE all'esplicita ratifica da parte di quest'ultima delle modalità così decise.

*Articolo 28***Legge applicabile alla costituzione mediante fusione**

1. La legge dello Stato membro cui è soggetta ciascuna cooperativa che si fonde si applica come in caso di fusione di società per azioni, tenendo conto della natura transfrontaliera della fusione, per quanto concerne la tutela degli interessi:
 - dei creditori delle cooperative che si fondono,
 - degli obbligazionisti delle cooperative che si fondono.
2. Uno Stato membro può adottare, nei confronti di cooperative dipendenti dalla sua giurisdizione che partecipano ad una fusione, disposizioni volte a garantire la tutela dei soci che si sono pronunciati contro la fusione.

*Articolo 29***Controllo della procedura di fusione**

1. Il controllo di legittimità della fusione è effettuato, per quanto attiene alla procedura relativa a ciascuna cooperativa che si fonde, ai sensi delle disposizioni della legislazione applicabile alle fusioni di cooperative dello Stato membro da cui dipende tale cooperativa e, in loro mancanza, delle disposizioni della legislazione di detto Stato applicabili alle fusioni interne di società per azioni.
2. In ciascuno Stato membro interessato un organo giurisdizionale, un notaio o un'altra autorità competente rilascia un certificato che attesta l'adempimento degli atti e delle formalità preliminari alla fusione.

3. Se la legge di uno Stato membro cui è soggetta una cooperativa che si fonde prevede una procedura di controllo e modifica del rapporto di cambio delle quote, ovvero una procedura di compensazione dei soci di minoranza, senza impedire l'iscrizione della fusione, tali procedure si applicano unicamente se, al momento dell'approvazione del progetto di fusione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, le altre cooperative che si fondono, situate in Stati membri la cui legge non prevede siffatte procedure, accettano esplicitamente la possibilità per i soci di tale cooperativa di far ricorso alle procedure summenzionate. In tali casi, un organo giurisdizionale, un notaio o un'altra autorità competente può rilasciare il certificato di cui al paragrafo 2, anche se tale procedura è già stata avviata. Il certificato deve tuttavia menzionare che la procedura è in corso. La decisione relativa alla procedura è vincolante nei confronti della cooperativa incorporante e di tutti i suoi soci.

*Articolo 30***Controllo di legittimità della fusione**

1. Il controllo di legittimità della fusione è effettuato, per quanto attiene alla procedura relativa alla fusione e alla costituzione della SCE, da un organo giurisdizionale, da un notaio o da un'altra autorità nello Stato membro della futura sede della SCE cui compete il controllo di questo aspetto della legittimità della fusione delle cooperative e, in mancanza di questi, della fusione delle società per azioni.
2. A tal fine ogni cooperativa che si fonde trasmette a detta autorità il certificato previsto dall'articolo 29, paragrafo 2, entro sei mesi dal rilascio nonché una copia del progetto di fusione, approvato dalla cooperativa.
3. L'autorità di cui al paragrafo 1 controlla in particolare l'avvenuta approvazione, da parte delle cooperative che si fondono, di un progetto di fusione negli stessi termini, nonché la definizione di modalità relative al coinvolgimento dei lavoratori ai sensi della direttiva 2003/72/CE.

4. Detta autorità si accerta inoltre che la costituzione della SCE sia conforme alle condizioni stabilite dalla legge dello Stato della sede sociale.

*Articolo 31***Registrazione della fusione**

1. La fusione e la costituzione simultanea della SCE prendono effetto dalla data in cui la SCE è iscritta nel registro di cui all'articolo 11, paragrafo 1.

2. L'iscrizione della SCE è subordinata all'espletamento di tutte le formalità previste dagli articoli 29 e 30.

Articolo 32

Pubblicazione

Per ciascuna cooperativa che si fonde, la fusione deve essere resa pubblica secondo le modalità previste dalla legge dello Stato membro interessato ai sensi delle disposizioni legislative che disciplinano le fusioni delle società per azioni.

Articolo 33

Effetti della fusione

1. La fusione realizzata ai sensi dell'articolo 19, primo comma, primo trattino, produce ipso jure e simultaneamente i seguenti effetti:

- a) il trasferimento universale alla persona giuridica incorporante dell'intero patrimonio attivo e passivo di ciascuna cooperativa incorporata;
- b) l'acquisizione, da parte dei soci di ciascuna cooperativa incorporata, della qualità di soci della persona giuridica incorporante;
- c) l'estinzione delle cooperative incorporate;
- d) l'assunzione da parte della persona giuridica incorporante della forma di SCE.

2. La fusione realizzata ai sensi dell'articolo 19, primo comma, secondo trattino, produce ipso jure e simultaneamente i seguenti effetti:

- a) il trasferimento universale alla SCE dell'intero patrimonio attivo e passivo delle cooperative che si fondono;
- b) l'acquisizione, da parte dei soci delle cooperative che si fondono, della qualità di soci della SCE;
- c) l'estinzione delle cooperative che si fondono.

3. Qualora, in caso di fusione di cooperative, la legge di uno Stato membro prescriva formalità particolari per l'opponibilità ai terzi del trasferimento di determinati beni, diritti ed obblighi da parte delle cooperative che si fondono, tali formalità si applicano e sono adempiute dalle cooperative che si fondono oppure dalla SCE a decorrere dalla data della sua iscrizione.

4. I diritti e gli obblighi delle cooperative partecipanti in materia di condizioni e modalità di occupazione tanto individuali quanto collettive derivanti dalla legge nazionale, dalla prassi e dai contratti di lavoro individuali o dai rapporti di lavoro esistenti alla data dell'iscrizione sono trasferiti alla SCE, per effetto di tale iscrizione.

Il primo comma non si applica al diritto dei rappresentanti dei lavoratori di partecipare alle assemblee generali, separate o settoriali di cui all'articolo 59, paragrafo 4.

5. In seguito all'iscrizione della fusione nel registro, la SCE informa senza indugio i soci della cooperativa incorporata della loro iscrizione nel registro dei soci, così come del numero delle loro quote.

Articolo 34

Legittimità della fusione

1. La nullità di una fusione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, quarto trattino, non può essere pronunciata se la SCE è stata registrata.

2. La mancanza di un controllo di legittimità della fusione ai sensi degli articoli 29 e 30 costituisce uno dei motivi di scioglimento della SCE, a norma dell'articolo 74.

Sezione Terza

Trasformazione di una cooperativa esistente in SCE

Articolo 35

Procedura di costituzione mediante trasformazione

1. Fatto salvo l'articolo 11, la trasformazione di una cooperativa in SCE non dà luogo allo scioglimento della cooperativa né alla costituzione di una nuova persona giuridica.

2. La sede sociale della SCE non può essere trasferita, in occasione della trasformazione, in un altro Stato membro a norma dell'articolo 7.

3. L'organo di direzione o di amministrazione della cooperativa in questione redige un progetto di trasformazione e una relazione che chiarisca e giustifichi gli aspetti giuridici ed economici della trasformazione, nonché gli effetti occupazionali, indicando quali siano per i soci e per i lavoratori le conseguenze derivanti dall'adozione della forma di SCE.

4. Il progetto di trasformazione forma oggetto di una pubblicità effettuata secondo le modalità previste dalla legge di ciascuno Stato membro, almeno un mese prima della data della riunione dell'assemblea generale convocata per pronunciarsi sulla trasformazione.

5. Prima dell'assemblea generale di cui al paragrafo 6, uno o più esperti indipendenti designati o abilitati, secondo le disposizioni nazionali, da un'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato membro da cui dipende la cooperativa che si trasforma in SCE, attestano, mutatis mutandis, che sono rispettate le disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera b).

6. L'assemblea generale della cooperativa considerata approva il progetto di trasformazione nonché lo statuto della SCE.

7. Gli Stati membri possono subordinare la trasformazione al voto favorevole della maggioranza qualificata o all'unanimità dell'organo di controllo della cooperativa da trasformare presso cui è organizzata la partecipazione dei lavoratori.

8. I diritti e gli obblighi della cooperativa da trasformare in materia di condizioni e modalità di occupazione tanto individuali, quanto collettive derivanti dalla legge nazionale, dalla prassi e dai contratti di lavoro individuali o dai rapporti di lavoro esistenti alla data dell'iscrizione sono trasferiti alla SCE per effetto di tale iscrizione.

CAPO III

STRUTTURA DELLA SCE

Articolo 36

Struttura degli organi

Alle condizioni stabilite dal presente regolamento, la SCE comprende:

- a) un'assemblea generale; e
- b) un organo di direzione affiancato da un organo di vigilanza (sistema dualistico) o un organo di amministrazione (sistema monistico) a seconda della scelta adottata dallo statuto.

Sezione prima

Sistema dualistico

Articolo 37

Funzioni dell'organo di direzione, nomina dei membri

1. L'organo di direzione gestisce sotto la propria responsabilità la SCE e la rappresenta nei confronti dei terzi e in giudizio. Uno Stato membro può prevedere che l'amministratore delegato sia responsabile della gestione corrente alle medesime condizioni previste per le cooperative aventi la sede sociale nel territorio di detto Stato membro.

2. Il membro o i membri dell'organo di direzione sono nominati e revocati dall'organo di vigilanza.

Tuttavia, uno Stato membro può stabilire o permettere che lo statuto preveda che il membro o i membri dell'organo di direzione siano nominati e revocati dall'assemblea generale alle stesse condizioni previste per le cooperative aventi sede sociale nel suo territorio.

3. Nessuno può esercitare simultaneamente la funzione di membro dell'organo di direzione e quella di membro dell'organo di vigilanza della SCE. L'organo di vigilanza può tuttavia, in caso di una vacanza, designare uno dei suoi membri per esercitare le funzioni di membro dell'organo di direzione. Nel corso di tale periodo, le funzioni dell'interessato in qualità di membro dell'organo di vigilanza sono sospese. Uno Stato membro può prevedere che questo periodo sia limitato nel tempo.

4. Lo statuto della SCE stabilisce il numero dei membri dell'organo di direzione o le regole per determinarlo. Uno Stato membro può tuttavia stabilire un numero minimo e/o massimo di membri.

5. Uno Stato membro in cui non sia previsto un sistema dualistico per le cooperative aventi la sede sociale nel suo territorio può adottare misure appropriate relativamente alle SCE.

Articolo 38

Presidenza e convocazione delle riunioni dell'organo di direzione

1. L'organo di direzione elegge fra i suoi membri un presidente ai sensi delle disposizioni dello statuto.

2. Alle condizioni previste dallo statuto, il presidente convoca una riunione dell'organo di direzione di sua iniziativa o su richiesta di un membro. Ogni richiesta deve indicare i motivi della convocazione. Se non si ottempera alla richiesta entro quindici giorni, l'organo di direzione può essere convocato dai membri che ne hanno fatto richiesta.

Articolo 39

Funzioni dell'organo di vigilanza, nomina dei membri

1. L'organo di vigilanza controlla la gestione a cui provvede l'organo di direzione. Non può esercitare esso stesso il potere di gestione della SCE. L'organo di vigilanza non può rappresentare la SCE nei confronti dei terzi. Esso la rappresenta nei confronti dell'organo di direzione o dei membri di quest'ultimo, in caso di controversia o nella stipulazione di contratti.

2. I membri dell'organo di vigilanza sono nominati e revocati dall'assemblea generale. Tuttavia, i membri del primo organo di vigilanza possono essere designati dallo statuto. La presente disposizione lascia impregiudicate le modalità relative al coinvolgimento dei lavoratori determinate ai sensi della direttiva 2003/72/CE.

3. L'organo di vigilanza può annoverare fra i suoi membri soci non utilizzatori fino a un quarto dei posti da ricoprire.

4. Lo statuto stabilisce il numero dei membri dell'organo di vigilanza o le regole per determinarlo. Uno Stato membro può tuttavia fissare il numero dei membri dell'organo di vigilanza o la sua composizione, oppure un numero minimo e/o massimo, per le SCE che hanno sede sociale nel suo territorio.

Articolo 40

Diritto all'informazione

1. L'organo di direzione informa l'organo di vigilanza, almeno ogni tre mesi, sull'andamento degli affari della SCE e sulla loro probabile evoluzione, tenendo conto, se del caso, delle informazioni relative alle imprese controllate dalla SCE che possano avere un'incidenza significativa sull'andamento degli affari di quest'ultima.

2. Oltre all'informazione periodica di cui al paragrafo 1, l'organo di direzione comunica in tempo utile all'organo di vigilanza le informazioni su avvenimenti che possano avere ripercussioni sensibili sulla situazione della SCE.

3. L'organo di vigilanza può domandare all'organo di direzione ragguagli di ogni tipo, di cui necessiti per effettuare il controllo di cui all'articolo 39, paragrafo 1. Uno Stato membro può stabilire che tale facoltà spetti altresì a ciascun membro dell'organo di vigilanza.

4. L'organo di vigilanza può procedere o far procedere alle verifiche necessarie per l'adempimento delle sue funzioni.

5. Ciascun membro dell'organo di vigilanza può prendere conoscenza di tutte le informazioni comunicate a quest'ultimo.

Articolo 41

Presidenza e convocazione dell'organo di vigilanza

1. L'organo di vigilanza elegge fra i suoi membri un presidente. Quando la metà dei membri è stata designata dai lavoratori, solo un membro designato dall'assemblea generale può essere eletto presidente.

2. Alle condizioni previste dallo statuto, il presidente convoca l'organo di vigilanza di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, ovvero su richiesta dell'organo di direzione. La richiesta deve indicare i motivi della convocazione. Se non si ottempera alla richiesta entro quindici giorni, l'organo di vigilanza può essere convocato da coloro che ne hanno fatto richiesta.

Sezione seconda

Sistema monistico

Articolo 42

Funzioni dell'organo di amministrazione, nomina dei membri

1. L'organo di amministrazione gestisce la SCE e la rappresenta nei confronti dei terzi e in giudizio. Uno Stato membro può prevedere che l'amministratore delegato sia responsabile della gestione corrente alle medesime condizioni previste per le cooperative aventi la sede sociale nel territorio di detto Stato membro.

2. Lo statuto della SCE stabilisce il numero di membri dell'organo di amministrazione o le regole per determinarlo. Uno Stato membro può tuttavia stabilire un numero minimo e, se del caso, massimo di membri. L'organo di amministrazione può annoverare fra i suoi membri soci non utilizzatori fino a un quarto dei posti da ricoprire.

Tuttavia quest'organo deve essere composto da almeno tre membri qualora il coinvolgimento dei lavoratori nella SCE sia organizzato ai sensi della direttiva 2003/72/CE.

3. I membri dell'organo di amministrazione e, se previsto dallo statuto, i loro supplenti sono nominati dall'assemblea generale. Tuttavia, i membri del primo organo di amministrazione possono essere designati dallo statuto della SCE. La presente disposizione lascia impregiudicate le modalità relative al coinvolgimento dei lavoratori determinate ai sensi della direttiva 2003/72/CE.

4. Uno Stato membro in cui non sia previsto un sistema monistico per le cooperative aventi la sede sociale nel suo territorio può adottare misure appropriate relativamente alle SCE.

Articolo 43

Periodicità delle riunioni e diritto all'informazione

1. L'organo di amministrazione si riunisce almeno ogni tre mesi, secondo una periodicità stabilita dallo statuto, per deliberare sull'andamento degli affari della SCE e sulla loro probabile evoluzione, tenendo conto, se del caso, delle informazioni relative alle imprese controllate dalla SCE che possono avere un'incidenza significativa sull'andamento degli affari di quest'ultima.

2. Ciascun membro dell'organo di amministrazione può prendere conoscenza di tutti i documenti, relazioni e ragguagli comunicati a quest'ultimo.

Articolo 44

Presidenza e convocazione dell'organo di amministrazione

1. L'organo di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente. Quando la metà dei membri è stata designata dai lavoratori, solo un membro designato dall'assemblea generale può essere eletto presidente.

2. Alle condizioni previste dallo statuto, il presidente convoca l'organo di amministrazione d'ufficio o su richiesta di almeno un terzo dei membri di tale organo. La richiesta deve indicare i motivi della convocazione. Se non si ottempera alla richiesta entro quindici giorni, l'organo di amministrazione può essere convocato da coloro che ne hanno fatto richiesta.

Sezione terza

Norme comuni ai sistemi monistico e dualistico

Articolo 45

Durata del mandato

1. I membri degli organi della SCE sono nominati per un periodo stabilito dallo statuto, che non può essere superiore a sei anni.

2. Salvo restrizioni previste dallo statuto, i membri possono essere nuovamente nominati una o più volte per il periodo stabilito a norma del paragrafo 1.

Articolo 46

Condizioni di eleggibilità

1. Lo statuto della SCE può prevedere che una società, ai sensi dell'articolo 48 del trattato, sia membro di un organo, salvo se altrimenti disposto dalla legge dello Stato membro della sede sociale della SCE applicabile alle cooperative.

La società deve designare una persona fisica come suo rappresentante ai fini dell'esercizio dei poteri nell'organo in questione. Il rappresentante è soggetto alle stesse condizioni e agli stessi obblighi a cui sarebbe soggetto se fosse personalmente membro dell'organo.

2. Non possono essere membri di un organo della SCE, né rappresentanti di un membro ai sensi del paragrafo 1, le persone che:

- non possono far parte, in base alla legge dello Stato membro della sede sociale della SCE, dell'organo corrispondente di una cooperativa soggetta alla legge di tale Stato,
- non possono far parte dell'organo corrispondente di una cooperativa soggetta alla legge di uno Stato membro a seguito di decisione giudiziaria o amministrativa pronunciata in uno Stato membro.

3. Lo statuto della SCE può fissare, alla stregua di quanto previsto per le cooperative dalla legge dello Stato membro, condizioni particolari di eleggibilità per i membri che rappresentano l'organo di amministrazione.

Articolo 47

Poteri di rappresentanza e responsabilità della SCE

1. Quando l'esercizio del potere di rappresentare la SCE nei confronti dei terzi, ai sensi degli articoli 37, paragrafo 1, e 42, paragrafo 1, è attribuito a due o più membri, questi debbono agire collegialmente, a meno che la legislazione dello Stato membro in cui ha sede sociale la SCE consenta allo statuto di disporre diversamente, nel qual caso questa clausola è opponibile ai terzi se è oggetto di pubblicità ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5, e dell'articolo 12.

2. La SCE risponde nei confronti dei terzi degli atti, anche se estranei all'oggetto sociale, compiuti dai suoi organi, salvo se eccedano i poteri che la legge dello Stato membro in cui ha sede sociale la SCE attribuisce o consente di attribuire a tali organi.

Gli Stati membri possono tuttavia prevedere che la SCE non risponda degli atti che eccedono i limiti del suo oggetto sociale se essa dimostra che i terzi erano a conoscenza di questo fatto o non potevano ignorarlo, tenuto conto delle circostanze; la sola pubblicazione dello statuto non costituisce prova.

3. Le limitazioni dei poteri degli organi della SCE che scaturiscono dallo statuto o da una decisione degli organi competenti sono sempre inopponibili ai terzi anche se sono state oggetto di pubblicità.

4. Uno Stato membro può disporre che lo statuto attribuisca il potere di rappresentare la SCE a una persona o a più persone che operino collegialmente. La legislazione di tale Stato membro può altresì prevedere che tale disposizione dello statuto sia opponibile ai terzi, purché riguardi il potere generale di rappresentanza. L'opponibilità della disposizione ai terzi è disciplinata dall'articolo 12.

*Articolo 48***Operazioni soggette ad autorizzazione**

1. Lo statuto della SCE elenca le categorie di operazioni per le quali si richiede:

- nel sistema dualistico, un'autorizzazione dell'organo di vigilanza o dell'assemblea generale all'organo di direzione,
- nel sistema monistico, una decisione esplicita adottata dall'organo di amministrazione o un'autorizzazione dell'assemblea generale.

2. Il paragrafo 1 non pregiudica le disposizioni dell'articolo 47.

3. Tuttavia, uno Stato membro può determinare le categorie minime di operazioni, così come l'organo che rilascia l'autorizzazione, che devono figurare nello statuto delle SCE registrate nel suo territorio e/o prevedere che, nel sistema dualistico, l'organo di vigilanza possa determinare esso stesso le categorie di operazioni soggette ad autorizzazione.

*Articolo 49***Riservatezza**

I membri degli organi della SCE sono tenuti a non divulgare, nemmeno dopo la cessazione dalle funzioni, le informazioni in loro possesso riguardanti la SCE, la cui divulgazione potrebbe arrecare pregiudizio agli interessi della cooperativa o a quelli dei suoi soci, salvo i casi in cui la divulgazione sia richiesta o ammessa dalle disposizioni della legislazione nazionale applicabili alle cooperative o società, ovvero sia nel pubblico interesse.

*Articolo 50***Deliberazioni degli organi**

1. Salvo i casi in cui il presente regolamento o lo statuto prevedono disposizioni diverse, le norme interne in materia di quorum e di presa di decisioni da parte degli organi della SCE sono le seguenti:

- a) quorum: almeno la metà dei membri aventi diritto di voto deve essere presente o rappresentata;
- b) decisioni: sono prese alla maggioranza dei membri aventi diritto di voto presenti o rappresentati.

I membri assenti possono prendere parte alle deliberazioni conferendo potere di rappresentanza ad un altro membro dell'organo o ai supplenti nominati contestualmente.

2. In mancanza di disposizioni statutarie in merito, il voto del presidente di ciascun organo è preponderante in caso di parità dei voti. Non è tuttavia ammissibile alcuna disposizione statutaria contraria se l'organo di vigilanza è costituito per metà da rappresentanti dei lavoratori.

3. Nel caso in cui sia prevista la partecipazione dei lavoratori ai sensi della direttiva 2003/72/CE, uno Stato membro può prevedere che il quorum e la presa di decisioni dell'organo di vigilanza, in deroga ai paragrafi 1 e 2, siano sottoposte alle norme applicabili, alle medesime condizioni, alle cooperative soggette alla legislazione dello Stato membro interessato.

*Articolo 51***Responsabilità civile**

I membri dell'organo di direzione, di vigilanza e di amministrazione sono responsabili, in base alle disposizioni dello Stato membro in cui ha sede sociale la SCE applicabili alle cooperative, dei danni causati alla SCE in seguito a violazione degli obblighi di legge, statutari o di altra natura inerenti alle loro funzioni.

*Sezione quarta***Assemblea generale***Articolo 52***Competenze**

L'assemblea generale delibera nelle materie per le quali le è attribuita una competenza specifica:

- a) dal presente regolamento; o
- b) dalle disposizioni di legge dello Stato membro in cui la SCE ha la sede sociale, adottate a norma della direttiva 2003/72/CE.

Inoltre, l'assemblea generale delibera nelle materie per le quali all'assemblea generale di una cooperativa soggetta alla legge dello Stato membro in cui la SCE ha la sede sociale è attribuita una competenza dalla legge di tale Stato membro o dallo statuto a norma della stessa legge.

*Articolo 53***Svolgimento**

Fatte salve le disposizioni previste dalla presente sezione, l'organizzazione e lo svolgimento dell'assemblea generale nonché le procedure di voto sono disciplinati dalla legge dello Stato membro della sede sociale della SCE applicabile alle cooperative.

*Articolo 54***Convocazione**

1. L'assemblea generale si riunisce almeno una volta per anno civile, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, a meno che la legge dello Stato membro della sede sociale della SCE applicabile alle cooperative che esercitano lo stesso tipo di attività della SCE preveda una frequenza superiore. Tuttavia, uno Stato membro può stabilire che la prima assemblea generale possa aver luogo entro diciotto mesi dalla costituzione della SCE.

2. L'assemblea generale può essere convocata in qualsiasi momento dall'organo di direzione, dall'organo di amministrazione, dall'organo di vigilanza o da qualsiasi altro organo o dall'autorità competente conformemente alla legislazione nazionale dello Stato membro della sede sociale della SCE applicabile alle cooperative. Se l'organo di vigilanza ne fa richiesta, l'organo di direzione è tenuto a convocarla.

3. Quando l'assemblea generale si riunisce dopo la chiusura dell'esercizio, deve figurare all'ordine del giorno almeno l'approvazione dei conti annuali e la destinazione degli utili.

4. L'assemblea generale può deliberare, nel corso di una riunione, la convocazione di una nuova riunione, fissandone la data e l'ordine del giorno.

*Articolo 55***Convocazione su richiesta della minoranza dei soci**

La convocazione dell'assemblea generale e la fissazione dell'ordine del giorno della medesima possono essere richieste, congiuntamente, da oltre 5 000 soci della SCE o da soci della SCE che costituiscano almeno il 10 % dei diritti di voto. Tali percentuali possono essere ridotte dallo statuto.

*Articolo 56***Formalità per la convocazione, termini**

1. La convocazione si effettua con qualsiasi mezzo di comunicazione scritta indirizzata a tutti coloro che hanno diritto a partecipare all'assemblea generale della SCE a norma dell'articolo 58, paragrafi 1 e 2, e ai sensi delle disposizioni dello statuto. La comunicazione può avvenire tramite la pubblicazione ufficiale interna della SCE.

2. L'avviso di convocazione deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- la denominazione sociale e la sede sociale della SCE,
- il luogo, la data e l'ora della riunione,
- se necessario, la natura dell'assemblea generale,

— l'ordine del giorno con l'indicazione degli argomenti da trattare, nonché delle proposte di deliberazione.

3. Il periodo fra la data di invio della convocazione di cui al paragrafo 1 e la data della prima riunione dell'assemblea generale dev'essere di almeno trenta giorni. Tuttavia, il termine può essere ridotto a quindici giorni in caso di urgenza. Qualora siano applicate le disposizioni dell'articolo 61, paragrafo 4, concernenti le norme in materia di quorum, il tempo che deve intercorrere tra la prima e la seconda riunione convocata per discutere lo stesso ordine del giorno può essere ridotto conformemente alla legge dello Stato membro in cui la SCE ha la sede sociale.

*Articolo 57***Iscrizione di nuovi punti all'ordine del giorno**

L'iscrizione di uno o più punti nell'ordine del giorno di qualsiasi assemblea generale può essere richiesta, congiuntamente, da oltre 5 000 soci della SCE o da soci della SCE che costituiscano almeno il 10 % dei diritti di voto. Tali percentuali possono essere ridotte dallo statuto.

*Articolo 58***Partecipazione e rappresentanza**

1. Tutti i soci sono autorizzati a partecipare all'assemblea generale con voto deliberativo sui punti all'ordine del giorno.

2. I membri degli organi della SCE e i detentori di titoli diversi dalle quote e di obbligazioni, a norma dell'articolo 64, e, se consentito dallo statuto, qualsiasi altra persona abilitata dalla legge dello Stato della sede sociale della SCE possono assistere all'assemblea generale senza diritto di voto.

3. Gli aventi diritto al voto possono farsi rappresentare all'assemblea generale da un mandatario secondo le modalità previste dallo statuto.

Lo statuto stabilisce il numero massimo di deleghe che possono essere conferite ad un mandatario.

4. Lo statuto può ammettere il voto per corrispondenza o elettronico, definendone le modalità.

*Articolo 59***Diritto di voto**

1. Ad ogni socio della SCE è attribuito un voto, qualunque sia il numero di quote che detiene.

2. Qualora la legislazione dello Stato membro in cui la SCE ha la sede sociale lo consenta, lo statuto può prevedere che un socio disponga di un numero di voti in base alla sua partecipazione alle attività della cooperativa, diverse dalla partecipazione al capitale. Tale attribuzione non può superare 5 voti per ciascun socio o, se inferiore, il 30 % del totale dei diritti di voto.

Qualora la legislazione dello Stato membro in cui la SCE ha la sede sociale lo consenta, lo statuto di una SCE connessa ad attività finanziarie o assicurative può prevedere che il numero di voti sia determinato in base alla partecipazione dei soci alle attività della cooperativa, inclusa la partecipazione al capitale della SCE. Tale attribuzione non può superare 5 voti per ciascun socio o, se inferiore, il 20 % del totale dei diritti di voto.

Qualora la legislazione dello Stato membro in cui la SCE ha la sede sociale lo consenta, lo statuto delle SCE in cui la maggioranza dei soci è costituita da cooperative può prevedere che il numero dei voti sia determinato in base alla partecipazione dei soci alle attività della cooperativa, inclusa la partecipazione al capitale della SCE, e/o in base al numero di soci di ciascuna entità che la costituisce.

3. Riguardo ai diritti di voto che lo statuto può attribuire ai soci non utilizzatori (sovventori), la SCE è disciplinata dalla legislazione dello Stato membro in cui ha sede sociale la SCE. Tuttavia, ai soci non utilizzatori (sovventori) non può essere attribuito più del 25 % del totale dei diritti di voto.

4. Lo statuto della SCE può prevedere, qualora al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento ciò sia consentito dalla legislazione dello Stato membro in cui tale SCE ha la sede sociale, che i rappresentanti dei lavoratori partecipino alle assemblee generali, alle assemblee separate o settoriali, a condizione che tali rappresentanti dei lavoratori non controllino congiuntamente più del 15 % del totale dei diritti di voto. Questo diritto decade con il trasferimento della sede sociale della SCE in uno Stato membro la cui legislazione non preveda tale partecipazione.

Articolo 60

Diritto all'informazione

1. Ogni socio che ne faccia richiesta in sede di assemblea generale ha il diritto di ottenere da parte dell'organo di direzione o dell'organo di amministrazione informazioni sulle attività della SCE connesse agli argomenti sui quali l'assemblea generale può deliberare a norma dell'articolo 61, paragrafo 1. Le informazioni sono fornite per quanto possibile nella stessa assemblea generale.

2. L'organo di direzione o l'organo di amministrazione possono rifiutare la comunicazione di un'informazione soltanto qualora essa sia:

- di natura tale da recare grave pregiudizio alla SCE,
- incompatibile con l'obbligo di riservatezza previsto dalla legge.

3. Se l'informazione è stata negata ad un socio, quest'ultimo può esigere che la sua richiesta e i motivi del diniego siano messi a verbale dell'assemblea generale.

4. Nei dieci giorni precedenti l'assemblea generale che deve pronunciarsi sulla chiusura dell'esercizio, i soci possono prendere visione del bilancio, del conto profitti e perdite con relativo allegato, della relazione sulla gestione, delle conclusioni risultanti dal controllo dei conti effettuato dalla persona che ne è responsabile nonché, se si tratta di un'impresa madre ai sensi della direttiva 83/349/CEE, dei conti consolidati.

Articolo 61

Deliberazione

1. L'assemblea generale può deliberare su argomenti iscritti all'ordine del giorno. L'assemblea generale può inoltre deliberare su argomenti iscritti all'ordine del giorno da una minoranza di soci a norma delle disposizioni dell'articolo 57.

2. L'assemblea generale delibera a maggioranza dei voti validamente espressi dai soci presenti o rappresentati.

3. Lo statuto stabilisce le norme relative al quorum ed alla maggioranza applicabili alle assemblee generali.

Lo statuto, qualora preveda la possibilità che la SCE ammetta soci sovventori (non utilizzatori), o assegni i voti in base alla partecipazione al capitale nelle SCE connesse ad attività finanziarie o assicurative, stabilisce inoltre norme specifiche relative al quorum per quanto concerne i soci diversi da quelli sovventori (non utilizzatori) o dai soci che hanno diritti di voto in base alla partecipazione al capitale nelle SCE connesse ad attività finanziarie o assicurative. Gli Stati membri fissano il livello minimo di tali norme relative al quorum per le SCE che hanno la sede sociale nel loro territorio.

4. L'assemblea generale chiamata a pronunciarsi su una decisione che comporta la modifica dello statuto delibera validamente in prima convocazione unicamente se i soci presenti o rappresentati costituiscono almeno la metà dei soci; in seconda convocazione, per lo stesso ordine del giorno, non è richiesto alcun quorum.

Nei casi di cui al primo comma l'assemblea generale delibera alla maggioranza di due terzi dei voti validamente espressi a meno che la legge applicabile alle cooperative nello membro Stato in cui ha sede sociale la SCE preveda una maggioranza più elevata.

Articolo 62

Verbale

1. Dev'essere redatto un verbale di ogni riunione dell'assemblea generale. Il verbale deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- la data e il luogo della riunione,
- l'oggetto delle deliberazioni,
- il risultato delle votazioni.

2. Al verbale devono essere allegati l'elenco dei presenti, i documenti relativi alla convocazione dell'assemblea generale nonché le relazioni distribuite ai soci relative agli argomenti all'ordine del giorno.

3. Il verbale e i documenti allegati devono essere conservati almeno per cinque anni. Ogni socio può, dietro rimborso delle spese amministrative e su semplice richiesta, ottenere copia del verbale e dei documenti allegati.

4. Il verbale è firmato dal presidente dell'assemblea.

Articolo 63

Assemblee settoriali o separate

1. Lo statuto di una SCE che esercita varie attività o esercita attività in più unità territoriali o possiede più stabilimenti o ha un numero di soci superiore a cinquecento, può, se ciò è consentito dalla legislazione degli Stati membri interessati, prevedere assemblee settoriali o separate. Lo statuto determina la suddivisione in settori o sezioni e il numero dei rispettivi delegati.

2. Le assemblee settoriali o separate eleggono i loro delegati per un periodo massimo di quattro anni; tuttavia essi possono essere revocati anticipatamente. I delegati, designati secondo tali modalità, costituiscono l'assemblea generale della SCE, in cui rappresentano il loro settore o la loro sezione; essi riferiscono a questi ultimi in merito ai risultati dell'assemblea generale. Le disposizioni della sezione quarta del capo III si applicano ai lavori delle assemblee settoriali e separate.

CAPO IV

EMISSIONE DI TITOLI CHE CONFERISCONO VANTAGGI PARTICOLARI

Articolo 64

Titoli diversi dalle quote e obbligazioni che conferiscono vantaggi particolari

1. Lo statuto della SCE può prevedere l'emissione di titoli diversi dalle quote o di obbligazioni privi di diritto di voto, che possono essere sottoscritti dai soci o da qualunque persona estranea alla SCE, ma la cui acquisizione non conferisce la qualità di socio. Lo statuto fissa anche le modalità di rimborso.

2. I detentori dei titoli o delle obbligazioni di cui al paragrafo 1 possono usufruire di vantaggi particolari in conformità dello statuto o delle condizioni fissate all'atto della loro emissione.

3. Il valore nominale complessivo dei titoli o delle obbligazioni di cui al paragrafo 1 detenuti non può superare l'ammontare stabilito nello statuto.

4. Fatto salvo il diritto di partecipazione all'assemblea generale previsto all'articolo 58, paragrafo 2, lo statuto può prevedere la riunione dei detentori dei titoli o delle obbligazioni di cui al paragrafo 1 in assemblea speciale. Prima di qualsiasi decisione dell'assemblea generale connessa ai diritti e agli interessi di tali detentori, l'assemblea speciale può emettere un parere che è portato a conoscenza dell'assemblea generale dai mandatarî dell'assemblea speciale.

Del parere di cui al primo comma è fatta menzione nel verbale dell'assemblea generale.

CAPO V

DESTINAZIONE DEGLI UTILI

Articolo 65

Riserva legale

1. Fatte salve le disposizioni obbligatorie previste dalla legislazione nazionale, lo statuto determina le norme che disciplinano la destinazione dell'avanzo di bilancio di ogni esercizio.

2. In caso vi sia tale avanzo di bilancio, lo statuto prevede, prima di ogni altra destinazione, la costituzione di una riserva legale mediante prelievo da tale avanzo.

Finché tale riserva non è pari al capitale di cui all'articolo 3, paragrafo 2, il prelievo effettuato all'uopo non può essere inferiore al 15 % dell'avanzo di bilancio d'esercizio dopo la detrazione delle perdite riportate da esercizi precedenti.

3. I soci uscenti non possono vantare alcun diritto sulle somme in tal modo destinate a riserva legale.

Articolo 66

Ristorno

Lo statuto può prevedere il versamento di un ristorno a favore dei soci proporzionale alle operazioni da questi compiute con la SCE o al lavoro da questi ad essa prestato.

Articolo 67

Destinazione dell'avanzo di bilancio

1. Il saldo dell'avanzo di bilancio dopo l'assegnazione a riserva legale, eventualmente detratte le somme destinate al ristorno e aggiunti gli utili riportati nonché i prelievi sulle riserve, oppure detratte le perdite, costituisce gli utili distribuibili.

2. L'assemblea generale chiamata a deliberare sui conti dell'esercizio può destinare tale avanzo nell'ordine e nella percentuale stabiliti dallo statuto ed in particolare:

- riportandoli a nuovo,
- accantonando tutti i fondi di riserva, legale o statutaria,
- remunerando i capitali liberati e i quasi capitali, il cui pagamento può aver luogo in denaro o per assegnazione di quote.

3. Lo statuto può anche escludere ogni distribuzione.

CAPO VI

CONTI ANNUALI E CONTI CONSOLIDATI

Articolo 68

Redazione dei conti annuali e dei conti consolidati

1. La SCE è sottoposta, per quanto riguarda la redazione dei conti annuali e, se del caso, dei conti consolidati, compresa la relazione sulla gestione che li accompagna, i loro controlli e la loro pubblicità, alle disposizioni della legislazione dello

Stato membro in cui ha sede sociale adottate in applicazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE. Tuttavia, gli Stati membri possono prevedere modifiche delle disposizioni nazionali d'applicazione di tali direttive, per tenere conto delle specificità delle cooperative.

2. Quando la SCE non è sottoposta dalla legislazione dello Stato membro in cui ha la sede sociale ad un obbligo di pubblicità come previsto nell'articolo 3 della direttiva 68/151/CEE, la SCE deve almeno tenere i documenti relativi ai conti annuali a disposizione del pubblico presso la propria sede sociale. Copia di tali documenti deve poter essere ottenuta su semplice richiesta. Il prezzo richiesto per tale copia non può eccedere il suo costo amministrativo.

3. La SCE deve redigere i conti annuali e, se del caso, i conti consolidati nella valuta nazionale. Anche una SCE che ha la sede sociale in un paese al di fuori della zona euro può redigere i conti annuali e, se del caso, quelli consolidati in euro. In tal caso, l'allegato deve precisare le basi di conversione utilizzate per esprimere in euro gli elementi contenuti nei conti che sono o erano originariamente espressi in un'altra valuta.

Articolo 69

Conti delle SCE che svolgano attività redditizie o finanziarie

1. Le SCE che siano enti creditizi o istituti finanziari sono soggette, per quanto riguarda la redazione dei loro conti annuali e, se del caso, dei conti consolidati, compresa la relazione sulla gestione che li accompagna, la loro verifica e pubblicità, alle disposizioni della legislazione nazionale dello Stato membro in cui ha sede sociale, adottate in applicazione delle direttive relative all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio.

2. Le SCE che siano imprese di assicurazioni sono soggette, per quanto riguarda la redazione dei loro conti annuali e, se del caso, dei conti consolidati, compresa la relazione sulla gestione che li accompagna, la loro verifica e pubblicità, alle disposizioni della legislazione dello Stato membro in cui ha sede sociale, adottate in applicazione delle direttive del Consiglio.

Articolo 70

Controllo legale dei conti

Il controllo legale dei conti annuali e, se del caso, dei conti consolidati, della SCE è effettuato da una o più persone abilitate nello Stato membro in cui ha sede sociale la SCE ai sensi delle disposizioni adottate da tale Stato in applicazione delle direttive 84/253/CEE e 89/48/CEE.

*Articolo 71***Sistema di revisione e di controllo**

Qualora la legislazione di uno Stato membro renda obbligatorie per tutte le cooperative, o per alcuni tipi di cooperative, soggette alla sua giurisdizione l'adesione a un organismo esterno legalmente abilitato e l'applicazione di un sistema specifico di revisione e di controllo esercitato da tale organismo, le disposizioni sono automaticamente applicabili alla SCE la cui sede sociale si trovi in detto Stato membro, a condizione che tale organismo soddisfi i requisiti di cui alla direttiva 84/253/CEE.

*CAPO VII***SCIoglIMENTO, LIQUIDAZIONE, INSOLVENZA
E CESSAZIONE DEI PAGAMENTI***Articolo 72***Scioglimento, insolvenza e procedure analoghe**

Per quanto riguarda lo scioglimento, la liquidazione, l'insolvenza, la cessazione dei pagamenti e le procedure analoghe, la SCE è soggetta alle disposizioni legislative che sarebbero applicabili se essa fosse una cooperativa costituita conformemente alla legge dello Stato membro in cui la SCE ha sede sociale, comprese quelle relative alle procedure decisionali dell'assemblea generale.

*Articolo 73***Scioglimento per atto dell'organo giurisdizionale o di
altre autorità competenti dello Stato membro in cui la
SCE ha la sede sociale**

1. Su richiesta di chiunque abbia un interesse legittimo o di un'autorità competente, l'organo giurisdizionale o qualsiasi autorità amministrativa competente dello Stato membro in cui la SCE ha la sede sociale, deve pronunciare lo scioglimento di quest'ultima se accerta che le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, e/o dell'articolo 3, paragrafo 2, sono state violate, nonché nei casi previsti dall'articolo 34.

L'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa competente può accordare un termine alla SCE per regolarizzare la propria situazione. Se la regolarizzazione non interviene entro tale termine, l'organo giudiziario o l'autorità amministrativa competente pronuncia lo scioglimento.

2. Qualora una SCE non soddisfi più i requisiti di cui all'articolo 6, lo Stato membro in cui la SCE ha la sede sociale adotta le misure appropriate per garantire che la SCE regolarizzi entro un termine determinato la situazione:

- ristabilendo la propria amministrazione centrale nello Stato membro della sede sociale, oppure
- procedendo al trasferimento della sede sociale mediante la procedura di cui all'articolo 7.

3. Lo Stato membro in cui la SCE ha la sede sociale adotta le misure necessarie a garantire che la SCE che ometta di regolarizzare la propria situazione ai sensi del paragrafo 2, sia liquidata.

4. Lo Stato membro della sede sociale della SCE propone un ricorso giurisdizionale, o altro ricorso idoneo, avverso le violazioni accertate dell'articolo 6. Tale ricorso ha effetto sospensivo sulle procedure previste ai paragrafi 2 e 3.

5. Qualora si constati, su iniziativa delle autorità ovvero su iniziativa di qualsiasi parte interessata, che una SCE ha la propria amministrazione centrale nel territorio di uno Stato membro in violazione dell'articolo 6, le autorità di tale Stato membro ne informano senza indugio lo Stato membro in cui si trova la sede sociale della SCE.

*Articolo 74***Pubblicità dello scioglimento**

L'apertura di una procedura di scioglimento incluso lo scioglimento volontario, liquidazione, insolvenza o cessazione dei pagamenti nonché la sua chiusura e la decisione di proseguire l'attività sono soggette a pubblicità a norma dell'articolo 12, fatte salve le disposizioni della legislazione nazionale che impongono ulteriori misure di pubblicità.

*Articolo 75***Devoluzione dell'attivo**

L'attivo netto è devoluto in funzione del principio di devoluzione disinteressata o, qualora ciò sia consentito dalla legislazione dello Stato membro in cui la SCE ha la sede sociale, in funzione delle disposizioni alternative previste dallo statuto. Ai fini del presente articolo l'attivo netto è costituito dall'attivo che residua dopo il pagamento degli importi dovuti ai creditori e il rimborso dell'apporto di capitale dei soci.

*Articolo 76***Trasformazione in cooperativa**

1. La SCE può trasformarsi in cooperativa soggetta alla legislazione dello Stato membro in cui ha sede sociale. La decisione di trasformazione non può essere presa prima che siano trascorsi due anni dalla sua iscrizione e finché non siano stati approvati i due primi conti annuali.

2. La trasformazione di una SCE in cooperativa non comporta scioglimento né creazione di una nuova persona giuridica.

3. L'organo di direzione o di amministrazione della SCE redige un progetto di trasformazione e una relazione in cui illustra e giustifica gli aspetti giuridici ed economici, nonché gli effetti occupazionali, della trasformazione stessa e indica le conseguenze dell'adozione della forma di cooperativa per i soci e i detentori dei titoli di cui all'articolo 14 nonché per i lavoratori.

4. Il progetto di trasformazione è reso pubblico, secondo le modalità previste dalla legislazione di ciascuno Stato membro, almeno un mese prima della data prevista per la riunione dell'assemblea generale chiamata a pronunciarsi sulla trasformazione.

5. Prima dell'assemblea generale di cui al paragrafo 6, uno o più esperti indipendenti, designati o abilitati secondo le disposizioni nazionali da un'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato membro cui è soggetta la SCE che si trasforma in cooperativa, attestano che quest'ultima dispone di un attivo corrispondente almeno al capitale.

6. L'assemblea generale della SCE approva il progetto di trasformazione nonché lo statuto della cooperativa. La decisione dell'assemblea generale è adottata alle condizioni previste dalle disposizioni nazionali.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI E TRANSITORIE

Articolo 77

Unione economica e monetaria

1. Se e fintantoché la terza fase dell'Unione economica e monetaria (UEM) non è applicabile nei suoi confronti, ogni Stato membro può applicare alle SCE che hanno la propria sede sociale nel suo territorio le stesse disposizioni che si applicano alle cooperative o alle società per azioni soggette alla sua legislazione per quanto concerne l'espressione del loro capitale. La SCE può comunque esprimere il suo capitale anche in euro. In questo caso il tasso di conversione fra la valuta nazionale e l'euro è quello dell'ultimo giorno del mese precedente la costituzione della SCE.

2. Se e fintantoché la terza fase dell'UEM non è applicabile nei confronti dello Stato membro in cui la SCE ha la sede sociale, la SCE può comunque redigere e pubblicare i suoi conti annuali e, se del caso, i conti consolidati in euro. Lo Stato membro può esigere che i conti annuali e, se del caso, i conti consolidati della SCE siano redatti e pubblicati nella valuta nazionale alle stesse condizioni previste per le cooperative e le società per azioni soggette alla legislazione di tale Stato membro. Ciò non pregiudica la possibilità addizionale per la SCE di pubblicare i conti annuali e, se del caso, i conti consolidati in euro, ai sensi della direttiva 90/604/CEE del Consiglio, dell'8 novembre 1990, che modifica la direttiva 78/660/CEE sui conti annuali e la direttiva 83/349/CEE sui conti consolidati per quanto riguarda le deroghe a favore delle piccole e medie società nonché la pubblicazione dei conti in ecu ⁽¹⁾.

CAPO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 78

Norme nazionali di attuazione

1. Gli Stati membri prendono le disposizioni appropriate per assicurare un'attuazione efficace del presente regolamento.

2. Ciascuno Stato membro designa le autorità competenti ai sensi degli articoli 7, 21, 29, 30, 54, e 73. Esso ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.

Articolo 79

Riesame del regolamento

Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del regolamento e, se del caso, proposte di modifica. La relazione analizza in particolare l'opportunità di:

- consentire l'ubicazione dell'amministrazione centrale e della sede sociale di una SCE in Stati membri diversi;
- permettere che nelle leggi che uno Stato membro emana nell'esercizio delle competenze conferitegli dal presente regolamento o per garantirne l'effettiva applicazione ad una SCE, esso possa ammettere che nello statuto della SCE siano inserite disposizioni che da dette leggi si discostino o le integrino, anche qualora tali disposizioni non fossero consentite nello statuto di una cooperativa con sede sociale nello Stato membro in questione;

⁽¹⁾ GU L 317 del 16.11.1990, pag. 57.

- c) permettere che la SCE possa frazionarsi in due o più cooperative nazionali;

Articolo 80

Entrata in vigore

- d) permettere specifici mezzi di impugnazione in caso di frode o errore durante l'iscrizione di una SCE costituita mediante fusione.

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 18 agosto 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 luglio 2003.

Per il Consiglio

Il presidente

G. ALEMANNO

DIRETTIVA 2003/72/CE DEL CONSIGLIO**del 22 luglio 2003****che completa lo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta modificata della Commissione⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁽³⁾,

considerando quanto segue:

(1) Per raggiungere gli obiettivi del trattato, il regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio⁽⁴⁾ ha istituito lo statuto della società cooperativa europea (SCE).

(2) Obiettivo del regolamento è l'istituzione di un quadro giuridico uniforme nel cui ambito le società cooperative e altre entità e persone fisiche dei vari Stati membri siano in grado di programmare e di eseguire la riorganizzazione delle loro attività sotto forma cooperativa a livello comunitario.

(3) Allo scopo di promuovere gli obiettivi sociali della Comunità, occorre stabilire disposizioni specifiche, in particolare nel settore del coinvolgimento dei lavoratori, per garantire che la costituzione di una SCE non comporti la scomparsa o la riduzione delle prassi del coinvolgimento dei lavoratori esistenti nelle entità partecipanti alla costituzione di una SCE. L'obiettivo dovrebbe essere perseguito emanando disposizioni nel settore suddetto, a complemento delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1435/2003.

(4) Poiché gli scopi dell'azione proposta, sopra indicati, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri, in quanto l'obiettivo è quello di emanare una serie di norme sul coinvolgimento dei lavoratori applicabili alla SCE, e possono dunque, in considerazione delle dimensioni e degli effetti dell'azione proposta, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali

scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(5) La grande varietà delle normative e delle prassi esistenti negli Stati membri circa le modalità di coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori nell'iter decisionale delle società cooperative rende inopportuno stabilire un unico modello europeo di coinvolgimento dei lavoratori applicabile alla SCE.

(6) Le procedure per l'informazione e la consultazione a livello transnazionale dovrebbero essere garantite in tutti i casi in cui viene costituita una SCE, fatti salvi i necessari adeguamenti per le SCE costituite ex novo le cui dimensioni, in termini di occupazione, lo giustifichino.

(7) I diritti di partecipazione, qualora essi esistano in una o più entità che costituiscono una SCE, dovrebbero essere mantenuti trasferendoli alla SCE, una volta costituita, a meno che le parti decidano diversamente.

(8) Le procedure pratiche per l'informazione e la consultazione transnazionale dei lavoratori nonché, ove applicabile, la loro partecipazione, da applicare a ciascuna SCE dovrebbero essere definite soprattutto tramite un'intesa da stipularsi tra le parti interessate o, in mancanza della stessa, con l'applicazione di norme accessorie.

(9) È opportuno lasciare agli Stati membri la facoltà di non applicare le disposizioni di riferimento relative alla partecipazione in caso di fusione, tenuto conto della diversità dei regimi nazionali di coinvolgimento dei lavoratori dipendenti. Il mantenimento dei regimi e delle prassi di partecipazione eventualmente vigenti a livello delle entità partecipanti dev'essere assicurato in questo caso mediante un adeguamento delle norme sull'iscrizione.

(10) Le norme sul voto nella delegazione speciale che rappresenta i lavoratori a fini negoziali, in particolare quando stipula accordi che prevedono un livello di partecipazione inferiore a quello esistente in una o più entità partecipanti, dovrebbero essere commisurate al rischio che i regimi e le prassi di partecipazione esistenti scompaiano o siano ridotti. Detto rischio è maggiore nel caso di una SCE costituita mediante trasformazione o fusione che nel caso di una SCE costituita mediante creazione di una SCE ex novo.

(1) GU C 236 del 31.8.1993, pag. 36.

(2) GU C 42 del 15.2.1993, pag. 75.

(3) GU C 223 del 31.8.1992, pag. 42.

(4) Cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

- (11) In mancanza di un'intesa a seguito dei negoziati tra i rappresentanti dei lavoratori e gli organi competenti delle società partecipanti, si dovrebbero prevedere disposizioni di riferimento che si applichino alla SCE, una volta costituita. Dette disposizioni di riferimento dovrebbero garantire un regime efficiente di informazione e consultazione transnazionale dei lavoratori nonché la loro partecipazione agli organi pertinenti della SCE se tale partecipazione esisteva prima della costituzione della SCE stessa nell'ambito delle entità partecipanti.
- (12) Allorché non vi è fondato motivo di applicare le procedure summenzionate alle entità partecipanti alla costituzione di una SCE ex novo, date le loro piccole dimensioni in termini di occupazione, la SCE dovrebbe essere assoggettata alle norme nazionali in fatto di coinvolgimento dei lavoratori vigenti nello Stato membro in cui essa stabilisce la propria sede o nel paese in cui essa ha filiazioni o succursali. Ciò dovrebbe lasciare impregiudicato l'obbligo per una SCE già costituita di mettere in atto dette procedure ove un congruo numero di lavoratori lo richieda.
- (13) Dovrebbero essere previste disposizioni specifiche per la partecipazione dei lavoratori alle assemblee generali, ove la legislazione nazionale lo consenta. L'applicazione di tali disposizioni non osta a che siano attuate altre forme di partecipazione, secondo quanto disposto dalla presente direttiva.
- (14) Gli Stati membri dovrebbero assicurare, attraverso opportune disposizioni, la possibilità che, qualora intervengano modifiche strutturali in seguito alla creazione di una SCE, le modalità relative al coinvolgimento dei lavoratori siano rinegoziate, ove opportuno.
- (15) Occorrerebbe prevedere che i rappresentanti dei lavoratori che agiscono nell'ambito della presente direttiva godano, nell'esercizio delle loro funzioni, della tutela e delle garanzie identiche a quelle previste per i rappresentanti dei lavoratori dalla legge e/o dal regime vigente nel paese in cui lavorano. Non dovrebbero essere oggetto di discriminazione, comprese le molestie, in seguito all'esercizio legittimo delle loro attività e dovrebbero godere di una tutela adeguata per quanto riguarda il licenziamento e le altre sanzioni.
- (16) La riservatezza delle informazioni sensibili dovrebbe essere mantenuta anche al termine del mandato dei rappresentanti dei lavoratori e occorrerebbe prevedere una disposizione che consenta all'organo competente della SCE di non render note le informazioni che potrebbero ledere gravemente il funzionamento della SCE se divulgate al pubblico.
- (17) Se una SCE nonché le sue filiazioni e succursali sono disciplinate dalla direttiva 94/45/CE del Consiglio, del 22 settembre 1994, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie⁽¹⁾, il disposto di detta direttiva e le disposizioni di recepimento nella legislazione nazionale non dovrebbero applicarsi ad essa né alle loro filiazioni e succursali, a meno che la delegazione speciale di negoziazione decida di non iniziare negoziati o di porre termine a negoziati già avviati.
- (18) La presente direttiva non dovrebbe ledere altri diritti di coinvolgimento e non lede necessariamente altre strutture di rappresentanza esistenti, contemplate dalle leggi e dalle prassi comunitarie e nazionali.
- (19) Gli Stati membri dovrebbero prendere i provvedimenti adeguati in caso di non ottemperanza agli obblighi stabiliti nella presente direttiva.
- (20) Il trattato non prevede per l'adozione della presente direttiva poteri d'azione diversi da quelli dell'articolo 308.
- (21) La garanzia dei diritti acquisiti dei lavoratori in materia di coinvolgimento nell'iter decisionale delle società è un principio fondamentale e l'obiettivo esplicito della presente direttiva. I diritti dei lavoratori acquisiti prima della costituzione delle SCE dovrebbero essere alla base dell'elaborazione dei diritti di coinvolgimento degli stessi nella SCE (principio «prima/dopo»). Tale approccio dovrebbe applicarsi pertanto non solo alla costituzione di nuove SCE ma anche alle modifiche strutturali apportate a SCE già esistenti e alle entità interessate da processi di modifiche strutturali. Pertanto, qualora la sede di una SCE sia trasferita in un altro Stato membro, dovrà continuare a vigere almeno lo stesso livello di diritti in fatto di coinvolgimento dei lavoratori. Inoltre, qualora la soglia riguardante il coinvolgimento dei lavoratori sia raggiunta o superata dopo la registrazione di una SCE, detti diritti dovranno applicarsi come si sarebbero applicati se la soglia fosse stata raggiunta prima della registrazione.

⁽¹⁾ GU L 254 del 30.9.1994, pag. 64. Direttiva modificata dalla direttiva 97/74/CE (GU L 10 del 16.1.1998, pag. 22).

- (22) Gli Stati membri possono prevedere che i rappresentanti dei sindacati possano essere membri di una delegazione speciale di negoziazione indipendentemente dal fatto che siano o meno lavoratori di un'entità partecipante alla costituzione di una SCE. In tale contesto, gli Stati membri dovrebbero in particolare poter introdurre questo diritto qualora i rappresentanti dei sindacati abbiano la facoltà di essere membri degli organi di vigilanza o di amministrazione, con diritto di voto, conformemente alla legge nazionale.
- (23) In vari Stati membri il coinvolgimento dei lavoratori e altri aspetti delle relazioni industriali tra le parti sociali si fondano sia sulla legge sia sulle prassi nazionali che, in questo contesto, si intendono inclusivi anche dei contratti collettivi ai vari livelli nazionale, settoriale e/o societario,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1. La presente direttiva disciplina il coinvolgimento dei lavoratori nelle attività delle società cooperative europee (in seguito denominate «SCE»), di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003.

2. A tal fine sono stabilite modalità relative al coinvolgimento dei lavoratori in ciascuna SCE, secondo la procedura di negoziazione di cui agli articoli da 3 a 6 o, nelle circostanze di cui agli articoli 7 e 8, a quella prevista nell'allegato.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- a) «SCE», una società cooperativa costituita ai sensi del regolamento (CE) n. 1435/2003;
- b) «entità giuridiche partecipanti», le società ai sensi dell'articolo 48, secondo comma del trattato, comprese le cooperative, nonché le entità giuridiche costituite in virtù della legislazione di uno Stato membro e da questa disciplinate, partecipanti direttamente alla costituzione di una SCE;
- c) «filiazione» di un'entità giuridica partecipante o di una SCE, un'impresa sulla quale l'entità giuridica o la SCE esercita un'influenza dominante ai sensi dell'articolo 3, paragrafi da 2 a 7, della direttiva 94/45/CE;
- d) «filiazione o succursale interessata», la filiazione o la succursale di un'entità giuridica partecipante, che è destinata a divenire filiazione o succursale della SCE a decorrere dalla creazione di quest'ultima;
- e) «rappresentanti dei lavoratori», i rappresentanti dei lavoratori ai sensi della legge e/o delle prassi nazionali;
- f) «organo di rappresentanza», l'organo di rappresentanza dei lavoratori costituito mediante gli accordi di cui all'articolo 4 o ai sensi delle disposizioni dell'allegato, onde attuare l'informazione e la consultazione dei lavoratori della SCE e delle sue filiazioni e succursali situate nella Comunità e, ove applicabile, esercitare i diritti di partecipazione relativamente alla SCE;
- g) «delegazione speciale di negoziazione», la delegazione istituita a norma dell'articolo 3 per negoziare con l'organo competente delle entità giuridiche partecipanti le modalità del coinvolgimento dei lavoratori nella SCE;
- h) «coinvolgimento dei lavoratori», qualsiasi meccanismo, comprese l'informazione, la consultazione e la partecipazione, mediante il quale i rappresentanti dei lavoratori possono esercitare un'influenza sulle decisioni che devono essere adottate nell'ambito dell'impresa;
- i) «informazione», l'informazione dell'organo di rappresentanza dei lavoratori e/o dei rappresentanti dei lavoratori, da parte dell'organo competente della SCE, sui problemi che riguardano la stessa SCE e qualsiasi filiazione o succursale della medesima situata in un altro Stato membro, o su questioni che esorbitano dai poteri degli organi decisionali di un unico Stato membro, con tempi, modalità e contenuti che consentano ai rappresentanti dei lavoratori di procedere ad una valutazione approfondita dell'eventuale impatto e, del caso, di preparare consultazioni con l'organo competente della SCE;
- j) «consultazione», l'apertura di un dialogo e d'uno scambio di opinioni tra l'organo di rappresentanza dei lavoratori e/o i rappresentanti dei lavoratori e l'organo competente della SCE, con tempi, modalità e contenuti che consentano ai rappresentanti dei lavoratori, sulla base delle informazioni da essi ricevute, di esprimere — circa le misure previste dall'organo competente — un parere di cui si può tener conto nell'iter decisionale all'interno della SCE;
- k) «partecipazione», l'influenza dell'organo di rappresentanza dei lavoratori e/o dei rappresentanti dei lavoratori nelle attività di un'entità giuridica mediante:
- il diritto di eleggere o designare alcuni dei membri dell'organo di vigilanza o di amministrazione dell'entità giuridica, o

- il diritto di raccomandare la designazione di alcuni o di tutti i membri dell'organo di vigilanza o di amministrazione dell'entità giuridica e/o di opporsi.

SEZIONE II

PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE APPLICABILE ALLE SCE COSTITUITE DA ALMENO DUE ENTITÀ GIURIDICHE O MEDIANTE TRASFORMAZIONE

Articolo 3

Istituzione di una delegazione speciale di negoziazione

1. Quando gli organi di direzione o di amministrazione delle entità giuridiche partecipanti stabiliscono il progetto di costituzione di una SCE, non appena possibile prendono le iniziative necessarie, comprese le informazioni da fornire circa l'identità delle entità giuridiche partecipanti e delle filiazioni o succursali, nonché circa il numero di lavoratori, per avviare una negoziazione con i rappresentanti dei lavoratori delle entità giuridiche sulle modalità del coinvolgimento dei lavoratori nella SCE.

2. A tal fine è istituita una delegazione speciale di negoziazione, rappresentativa dei lavoratori delle entità giuridiche partecipanti e delle filiazioni o succursali interessate, secondo gli orientamenti in appresso:

- a) In occasione dell'elezione o della designazione dei membri della delegazione speciale di negoziazione occorre garantire:
 - i) che tali membri siano eletti o designati in proporzione al numero dei lavoratori impiegati in ciascuno Stato membro dalle entità giuridiche partecipanti e dalle filiazioni o succursali interessate, assegnando a ciascuno Stato membro un seggio per ogni quota, pari al 10 % o sua frazione, del numero dei lavoratori impiegati nell'insieme degli Stati membri;
 - ii) che, nel caso di una SCE costituita mediante fusione, siano presenti altri membri supplementari per ogni Stato membro in misura tale da assicurare che la delegazione speciale di negoziazione annoveri almeno un rappresentante per ogni cooperativa partecipante che è iscritta e ha lavoratori in tale Stato membro e della quale si propone la cessazione come entità giuridica distinta in seguito all'iscrizione della SCE se:
 - il numero di detti membri supplementari non supera il 20 % del numero di membri designati in virtù del punto i), e

- la composizione della delegazione speciale di negoziazione non comporta una doppia rappresentanza dei lavoratori interessati.

Se il numero di tali cooperative è superiore a quello dei seggi supplementari disponibili ai sensi del primo comma, detti seggi supplementari sono attribuiti a cooperative di Stati membri diversi in ordine decrescente rispetto al numero di lavoratori ivi occupati.

- b) Gli Stati membri stabiliscono le modalità di elezione o designazione dei membri della delegazione speciale di negoziazione che devono essere eletti o designati nel loro territorio. Essi adottano le misure necessarie affinché, nella misura del possibile, tali membri ne comprendano almeno uno che rappresenti ciascuna entità giuridica partecipante che ha lavoratori nello Stato membro interessato. Dette misure non devono comportare un aumento del numero complessivo dei membri. Le modalità di nomina, designazione o elezione dei rappresentanti dei lavoratori dovrebbero mirare a promuovere l'equilibrio di genere.

Gli Stati membri possono prevedere che tali membri possano comprendere rappresentanti dei sindacati indipendentemente dal fatto che siano o meno lavoratori di un'entità giuridica partecipante o di una filiazione o succursale interessata.

Fatte salve le legislazioni e/o prassi nazionali che prevedono limiti minimi per la costituzione di un organo di rappresentanza dei lavoratori, gli Stati membri fanno sì che i lavoratori delle imprese o dipendenze in cui non esistono rappresentanti dei lavoratori, per motivi indipendenti dalla volontà degli stessi, abbiano il diritto di eleggere o di designare i membri della delegazione speciale di negoziazione.

- 3. La delegazione speciale di negoziazione e gli organi competenti delle entità giuridiche partecipanti determinano, tramite accordo scritto, le modalità del coinvolgimento dei lavoratori nella SCE.

A tal fine, gli organi competenti delle entità giuridiche partecipanti informano la delegazione speciale di negoziazione del progetto e dello svolgimento del processo di costituzione della SCE, sino all'iscrizione di quest'ultima.

- 4. Fatto salvo il paragrafo 6, la delegazione speciale di negoziazione decide a maggioranza assoluta dei suoi membri, purché tale maggioranza rappresenti anche la maggioranza assoluta dei lavoratori. Ciascun membro dispone di un voto. Tuttavia, qualora i risultati dei negoziati portino ad una riduzione dei diritti di partecipazione, la maggioranza richiesta per decidere di approvare tale accordo è composta dai voti di due terzi dei membri della delegazione speciale di negoziazione che rappresentino almeno due terzi dei lavoratori, compresi i voti dei membri che rappresentano i lavoratori occupati in almeno due Stati membri,

- nel caso di una SCE da costituire mediante fusione, se la partecipazione comprende almeno il 25 % del numero complessivo dei lavoratori delle cooperative partecipanti, o
- nel caso di una SCE da costituire in qualsiasi altro modo, se la partecipazione comprende almeno il 50 % del numero complessivo dei lavoratori delle entità giuridiche partecipanti.

Per riduzione dei diritti di partecipazione si intende una quota dei membri degli organi della SCE ai sensi dell'articolo 2, lettera k), inferiore alla quota più elevata esistente nelle entità giuridiche partecipanti.

5. Ai fini dei negoziati, la delegazione speciale di negoziazione può chiedere ad esperti di sua scelta, ad esempio a rappresentanti delle appropriate organizzazioni sindacali di livello comunitario, di assisterla nei lavori. Tali esperti possono partecipare alle riunioni negoziali con funzioni di consulenza su richiesta della suddetta delegazione, ove opportuno per favorire la coerenza a livello comunitario. La delegazione speciale di negoziazione può decidere di informare dell'avvio dei negoziati i rappresentanti delle appropriate organizzazioni esterne, inclusi i sindacati.

6. La delegazione speciale di negoziazione può decidere, alla maggioranza specificata nel secondo comma, di non aprire negoziati o di porre termine a negoziati in corso e di avvalersi delle norme in materia di informazione e consultazione dei lavoratori in vigore negli Stati membri in cui la SCE ha dipendenti. Tale decisione interrompe la procedura per la conclusione dell'accordo di cui all'articolo 4. Qualora venga presa tale decisione, non si applica nessuna delle disposizioni di cui all'allegato.

La maggioranza richiesta per decidere di non aprire o di concludere i negoziati è composta dai voti di due terzi dei membri che rappresentano almeno due terzi dei lavoratori, compresi i voti dei membri che rappresentano i lavoratori impiegati in almeno due Stati membri.

Nel caso di una SCE costituita mediante trasformazione, il presente paragrafo non si applica se la partecipazione è prevista nella cooperativa da trasformare.

La delegazione speciale di negoziazione può nuovamente riunirsi su richiesta scritta di almeno il 10 % dei lavoratori della SCE, delle filiazioni e succursali, o dei loro rappresentanti, non prima che siano trascorsi due anni dalla decisione anzidetta, a meno che le parti convengano di riaprire i negoziati ad una data anteriore. Se la delegazione speciale di negoziazione decide di riavviare i negoziati con la direzione, ma non è raggiunto alcun accordo, non si applica nessuna delle disposizioni di cui all'allegato.

7. Le spese relative al funzionamento della delegazione speciale di negoziazione e, in generale, ai negoziati sono sostenute dalle entità giuridiche partecipanti, in modo da consentire alla delegazione speciale di negoziazione di espletare adeguatamente la propria missione.

Conformemente a questi principi, gli Stati membri possono stabilire norme di bilancio concernenti il funzionamento della delegazione speciale di negoziazione. Essi possono in particolare limitare il finanziamento in modo che copra le spese di un solo esperto.

Articolo 4

Contenuto dell'accordo

1. Gli organi competenti delle entità giuridiche partecipanti e la delegazione speciale di negoziazione negoziano con spirito di cooperazione per raggiungere un accordo sulle modalità del coinvolgimento dei lavoratori nella SCE.

2. Fatta salva l'autonomia delle parti e salvo il paragrafo 4, l'accordo previsto dal paragrafo 1, stipulato tra gli organi competenti delle entità giuridiche partecipanti e la delegazione speciale di negoziazione, determina:

- a) il campo d'applicazione dell'accordo stesso;
- b) la composizione, il numero di membri e la distribuzione dei seggi dell'organo di rappresentanza che sarà l'interlocutore degli organi competenti della SCE nel quadro dei dispositivi di informazione e di consultazione dei lavoratori di quest'ultima e delle sue filiazioni e succursali;
- c) le attribuzioni e la procedura prevista per l'informazione e la consultazione dell'organo di rappresentanza;
- d) la frequenza delle riunioni dell'organo di rappresentanza;
- e) le risorse finanziarie e materiali da attribuire all'organo di rappresentanza;
- f) se, durante i negoziati, le parti decidono di istituire una o più procedure per l'informazione e la consultazione anziché un organo di rappresentanza, le modalità di attuazione di tali procedure;
- g) nel caso in cui, durante i negoziati, le parti decidano di stabilire modalità per la partecipazione dei lavoratori, il merito di tali modalità compresi, a seconda dei casi, il numero di membri dell'organo di amministrazione o di vigilanza della SCE che i lavoratori saranno autorizzati ad eleggere, designare, raccomandare o alla cui designazione potranno opporsi, le procedure per tale elezione, designazione, raccomandazione o opposizione da parte dei lavoratori, nonché i loro diritti;

h) la data di entrata in vigore dell'accordo, la durata, i casi in cui l'accordo deve essere rinegoziato e la procedura per rinegoziarlo, compreso, ove opportuno, nel caso di modifiche strutturali intervenute nella SCE e nelle sue filiazioni e succursali in seguito alla creazione della SCE.

3. L'accordo non è soggetto, salvo disposizione contraria in esso contenuta, alle disposizioni di riferimento che figurano nell'allegato.

4. Fatto salvo l'articolo 15, paragrafo 3, lettera a), nel caso di una SCE costituita mediante trasformazione, l'accordo prevede che il coinvolgimento dei lavoratori sia in tutti i suoi elementi di livello quantomeno identico a quello che esisteva nella cooperativa da trasformare in SCE.

5. L'accordo può precisare le disposizioni sulla possibilità dei lavoratori di partecipare alle assemblee generali, separate o settoriali a norma dell'articolo 9 della presente direttiva e dell'articolo 59, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1435/2003.

Articolo 5

Durata dei negoziati

1. I negoziati iniziano subito dopo la costituzione della delegazione speciale di negoziazione e possono proseguire nei sei mesi successivi.

2. Le parti possono decidere di comune accordo di prorogare i negoziati oltre il periodo di cui al paragrafo 1, fino ad un anno in totale, a decorrere dall'istituzione della delegazione speciale di negoziazione.

Articolo 6

Legge applicabile alla procedura di negoziazione

Salvo diversa disposizione della presente direttiva, la legge applicabile alla procedura di negoziazione di cui agli articoli 3, 4 e 5 è la legge dello Stato membro in cui deve situarsi la sede sociale della SCE.

Articolo 7

Disposizioni di riferimento

1. Al fine di raggiungere l'obiettivo di cui all'articolo 1, gli Stati membri stabiliscono disposizioni di riferimento sul coinvolgimento dei lavoratori che soddisfino le disposizioni dell'allegato.

Le disposizioni di riferimento previste dalla legge dello Stato membro in cui deve situarsi la sede sociale della SCE si applicano dalla data di iscrizione di quest'ultima:

- a) qualora le parti abbiano deciso in tal senso; o
- b) qualora non sia stato concluso alcun accordo entro il termine di cui all'articolo 5; e
 - l'organo competente di ciascuna delle entità giuridiche che partecipanti decida di accettare l'applicazione delle disposizioni di riferimento alla SCE e di proseguire quindi con l'iscrizione della SCE, e
 - la delegazione speciale di negoziazione non abbia preso la decisione di cui all'articolo 3, paragrafo 6.

2. Inoltre, le disposizioni di riferimento stabilite dalla legislazione dello Stato membro di iscrizione ai sensi della parte terza dell'allegato si applicano soltanto qualora:

- a) nel caso di una SCE costituita mediante trasformazione, le norme vigenti in uno Stato membro in materia di partecipazione dei lavoratori all'organo di amministrazione o di vigilanza si applichino ad una cooperativa trasformata in SCE;
- b) nel caso di una SCE costituita mediante fusione:
 - anteriormente all'iscrizione della SCE, esista presso una o più delle sue cooperative partecipanti una o più delle forme di partecipazione comprendente almeno il 25 % del numero complessivo di lavoratori in esse impiegati, o
 - anteriormente all'iscrizione della SCE, esista presso una o più delle sue cooperative partecipanti una o più delle forme di partecipazione comprendente meno del 25 % del numero complessivo di lavoratori da esse impiegati e la delegazione speciale di negoziazione decida in tal senso;
- c) nel caso di una SCE costituita in qualsiasi altro modo:
 - anteriormente all'iscrizione della SCE, esista presso una o più delle sue entità giuridiche partecipanti una o più delle forme di partecipazione comprendente almeno il 50 % del numero complessivo di lavoratori da esse impiegati, o
 - anteriormente all'iscrizione della SCE, esista presso una o più delle sue entità giuridiche partecipanti una o più delle forme di partecipazione comprendente meno del 50 % del numero complessivo di lavoratori da esse impiegati e la delegazione speciale di negoziazione decida in tal senso.

Se presso le diverse entità giuridiche partecipanti esisteva più di una delle forme di partecipazione, la delegazione speciale di negoziazione decide quale di esse viene introdotta nella SCE. Gli Stati membri possono stabilire disposizioni che si applicano qualora non sia stata presa alcuna decisione del genere per una SCE iscritta nel loro territorio. La delegazione speciale di negoziazione informa l'organo competente delle entità giuridiche partecipanti delle decisioni da essa adottate ai sensi del presente paragrafo.

3. Gli Stati membri possono prevedere che le disposizioni di riferimento di cui alla parte terza dell'allegato non si applichino nel caso di cui al paragrafo 2, lettera b).

SEZIONE III

REGOLE APPLICABILI ALLE SCE COSTITUITE ESCLUSIVAMENTE DA PERSONE FISICHE OVVERO DA UNA SOLA ENTITÀ GIURIDICA E DA PERSONE FISICHE

Articolo 8

1. Nel caso di una SCE costituita esclusivamente da persone fisiche ovvero da una sola entità giuridica e da persone fisiche che impiegano, nel loro insieme, almeno 50 lavoratori in almeno due Stati membri, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 3 a 7.

2. Nel caso di una SCE costituita esclusivamente da persone fisiche ovvero da una sola entità giuridica e da persone fisiche che impiegano, nel loro insieme, meno di 50 lavoratori, o che impiegano 50 o più lavoratori in un solo Stato membro, il coinvolgimento dei lavoratori è disciplinato dalle seguenti disposizioni:

- nella SCE stessa, si applicano le disposizioni dello Stato membro della sede sociale della SCE, applicabili ad altre entità dello stesso tipo,
- nelle sue filiazioni e succursali, si applicano le disposizioni dello Stato membro in cui esse sono situate, applicabili ad altre entità dello stesso tipo.

In caso di trasferimento in un altro Stato membro della sede sociale di una SCE soggetta a disposizioni per la partecipazione, continua ad essere applicabile un livello di diritti in materia di partecipazione dei lavoratori quantomeno identico.

3. Se, dopo l'iscrizione di una SCE di cui al paragrafo 2, almeno un terzo del numero totale dei lavoratori della SCE e delle filiazioni e succursali in almeno due diversi Stati membri lo richiede, o se il numero totale di lavoratori raggiunge o supera 50 lavoratori in almeno due Stati membri, si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni di cui agli articoli da 3 a 7. In tal caso i termini «entità giuridiche partecipanti» e «filiazioni o succursali interessate» sono sostituite rispettivamente dai termini «SCE» e «filiazioni o succursali della SCE».

SEZIONE IV

PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE GENERALI O ALLE ASSEMBLEE SEPARATE O SETTORIALI

Articolo 9

Fatti salvi i limiti previsti dall'articolo 59, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. Dok. 1435/2003, i lavoratori della SCE e/o i loro rappresentanti sono ammessi a partecipare alle assemblee generali o, se esistono, alle assemblee separate o settoriali con diritto di voto nelle circostanze seguenti:

1. quando le parti convengono in tal senso nell'accordo di cui all'articolo 4; o
2. quando una cooperativa disciplinata da un siffatto sistema si trasforma in una SCE; oppure
3. quando, nel caso di una SCE non costituita mediante trasformazione, una cooperativa partecipante era disciplinata da un siffatto sistema; e
 - i) le parti non giungono ad un accordo di cui all'articolo 4 entro i termini stabiliti all'articolo 5; e
 - ii) si applicano l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e la parte terza dell'allegato; e
 - iii) la cooperativa partecipante disciplinata da siffatto sistema ha la più alta quota di partecipazione, ai sensi dell'articolo 2, lettera k), presente nelle cooperative partecipanti interessate prima dell'iscrizione della SCE.

SEZIONE V

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 10

Segreto e riservatezza

1. Gli Stati membri dispongono che i membri della delegazione speciale di negoziazione o dell'organo di rappresentanza, nonché gli esperti che li assistono, non siano autorizzati a rivelare a terzi le informazioni loro fornite in via riservata.

La stessa disposizione vale per i rappresentanti dei lavoratori che operano nell'ambito di una procedura per l'informazione e la consultazione.

L'obbligo sussiste anche al termine del mandato dei soggetti in questione, a prescindere dal luogo in cui si trovino.

2. Ciascuno Stato membro dispone che, nei casi specifici e alle condizioni e nei limiti stabiliti dalla legge nazionale, l'organo di vigilanza o di amministrazione di una SCE o di un'entità giuridica partecipante situata nel proprio territorio non sia obbligato a comunicare informazioni che, secondo criteri obiettivi, siano di natura tale da creare notevoli difficoltà al funzionamento della SCE (o, eventualmente, dell'entità giuridica partecipante) o delle sue filiazioni e succursali, o da arrecar loro danno.

Gli Stati membri possono subordinare tale esonero ad un'autorizzazione amministrativa o giudiziaria.

3. Ciascuno Stato membro può stabilire disposizioni specifiche a favore delle SCE situate nel suo territorio che perseguano direttamente e fondamentalmente fini di orientamento ideologico in materia di informazione e di espressione di opinioni, a condizione che, alla data di adozione della presente direttiva, tali disposizioni specifiche già esistano nella legge nazionale.

4. Quando applicano i paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri prevedono procedure amministrative o giudiziarie di impugnazione che i rappresentanti dei lavoratori possono avviare qualora l'organo di vigilanza o di amministrazione di una SCE o di un'entità giuridica partecipante esiga la riservatezza o non fornisca informazioni.

Queste procedure possono includere dispositivi destinati a salvaguardare la riservatezza delle informazioni in questione.

Articolo 11

Funzionamento dell'organo di rappresentanza e procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori

L'organo competente della SCE e l'organo di rappresentanza operano con spirito di cooperazione nell'osservanza dei loro diritti e obblighi reciproci.

La stessa disposizione vale per la cooperazione tra l'organo di vigilanza o di amministrazione della SCE e i rappresentanti dei lavoratori, nell'ambito della procedura per l'informazione e la consultazione di questi ultimi.

Articolo 12

Protezione dei rappresentanti dei lavoratori

I membri della delegazione speciale di negoziazione, i membri dell'organo di rappresentanza, i rappresentanti dei lavoratori che svolgono le loro funzioni nell'ambito di una procedura per l'informazione e la consultazione e i rappresentanti dei lavoratori che fanno parte dell'organo di vigilanza o di amministrazione della SCE e che sono impiegati presso la SCE, le sue filiazioni o succursali ovvero in una entità giuridica partecipante godono, nell'esercizio delle loro funzioni, della stessa protezione e delle stesse garanzie previste per i rappresentanti dei lavoratori dalla legge e/o dalle prassi nazionali vigenti nello Stato in cui sono impiegati.

Ciò riguarda, in particolare, la partecipazione alle riunioni della delegazione speciale di negoziazione o dell'organo di rappresentanza, o a ogni altra riunione tenuta nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera f), ovvero a ogni riunione dell'organo di direzione o di vigilanza, e il pagamento della retribuzione ai membri che fanno parte del personale di un'entità giuridica partecipante o della SCE o delle sue filiazioni o succursali, durante il periodo di assenza necessario allo svolgimento delle loro funzioni.

Articolo 13

Sviamento di procedura

Gli Stati membri adottano le misure appropriate, conformemente alla normativa comunitaria, per impedire lo sviamento delle procedure di costituzione di una SCE al fine di privare i lavoratori dei diritti in materia di coinvolgimento o di negare loro tali diritti.

Articolo 14

Osservanza della presente direttiva

1. Ciascuno Stato membro provvede affinché la direzione delle succursali di una SCE e gli organi di vigilanza o di amministrazione delle filiazioni e delle entità giuridiche partecipanti situate nel suo territorio e i rappresentanti dei lavoratori o eventualmente i lavoratori stessi rispettino gli obblighi stabiliti dalla presente direttiva, indipendentemente dal fatto che la SCE abbia o meno la propria sede sociale nel suo territorio.

2. Gli Stati membri prevedono misure appropriate in caso di inosservanza delle disposizioni della presente direttiva; essi predispongono in particolare procedure amministrative o giudiziarie che permettano di imporre il rispetto degli obblighi derivanti dalla presente direttiva.

Articolo 15

Relazione tra la presente direttiva e altre disposizioni

1. Qualora la SCE sia un'impresa di dimensioni comunitarie o un'impresa di controllo di un gruppo di imprese di dimensioni comunitarie ai sensi della direttiva 94/45/CE o della direttiva 97/74/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, che estende al Regno Unito la suddetta direttiva ⁽¹⁾, le disposizioni di queste direttive e quelle che le recepiscono nelle legislazioni nazionali non si applicano ad essa né alle sue filiazioni.

Tuttavia, qualora, a norma dell'articolo 3, paragrafo 6, la delegazione speciale di negoziazione decida di non avviare negoziati o di porre termine a negoziati in corso, si applicano la direttiva 94/45/CE o la direttiva 97/74/CE e le relative norme nazionali di attuazione.

⁽¹⁾ GU L 10 del 16.1.1998, pag. 22.

2. Le disposizioni in materia di partecipazione dei lavoratori agli organismi societari, previste dalle legislazioni e/o dalle prassi nazionali, diverse da quelle che recepiscono la presente direttiva, non sono d'applicazione per le SCE cui si applicano gli articoli da 3 a 7.

3. La presente direttiva non pregiudica:

- a) i diritti esistenti in materia di coinvolgimento dei lavoratori previsti dalle leggi e/o dalle prassi nazionali vigenti negli Stati membri, di cui godono i lavoratori della SCE e delle sue filiazioni e succursali, diversi dalla partecipazione agli organi della SCE;
- b) le disposizioni in materia di partecipazione agli organi previste dalle leggi e/o dalle prassi nazionali applicabili alle filiazioni della SCE o alle SCE cui non si applicano gli articoli da 3 a 7.

4. Al fine di tutelare i diritti di cui al paragrafo 3, gli Stati membri possono adottare le misure necessarie a garantire che siano mantenute dopo l'iscrizione della SCE le strutture della rappresentanza dei lavoratori delle entità giuridiche partecipanti che cesseranno di esistere come entità giuridiche distinte.

Articolo 16

Disposizioni finali

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conformarsi alla presente direttiva entro 18 agosto 2006 o si accertano, entro tale data, che le parti sociali mettano in atto di comune accordo le disposizioni necessarie; gli Stati membri devono adottare tutte le disposizioni necessarie che permettano loro di essere

in qualsiasi momento in grado di garantire i risultati prescritti dalla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 17

Verifica da parte della Commissione

Entro 18 agosto 2009, la Commissione riesamina, in consultazione con gli Stati membri e le parti sociali a livello comunitario, l'applicazione della presente direttiva e propone al Consiglio, se del caso, le necessarie modifiche.

Articolo 18

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 19

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 22 luglio 2003.

Per il Consiglio

Il presidente

G. ALEMANNO

ALLEGATO

DISPOSIZIONI DI RIFERIMENTO

*(di cui agli articoli 7 e 8)***Parte prima: Composizione dell'organo di rappresentanza dei lavoratori**

Al fine di realizzare l'obiettivo indicato all'articolo 1 e nei casi previsti all'articolo 7, è istituito un organo di rappresentanza conformemente alle seguenti norme:

- a) L'organo di rappresentanza è composto da lavoratori della SCE e delle sue filiazioni e succursali, eletti o designati al loro interno dai rappresentanti dei lavoratori o, in mancanza di questi, dall'insieme dei lavoratori.
- b) L'elezione o designazione dei membri dell'organo di rappresentanza avviene conformemente alle leggi e/o alle prassi nazionali.

Gli Stati membri prevedono disposizioni per garantire che il numero dei membri e l'assegnazione dei seggi dell'organo di rappresentanza siano modificati per tener conto dei cambiamenti che si verificano nell'ambito della SCE e delle sue filiazioni e succursali. Le modalità di nomina, designazione o elezione dei rappresentanti dei lavoratori dovrebbero mirare a promuovere l'equilibrio di genere.

- c) Se le sue dimensioni lo giustificano, l'organo di rappresentanza elegge nel suo ambito un comitato ad hoc composto al massimo da tre membri.
- d) L'organo di rappresentanza adotta il suo regolamento interno.
- e) I membri dell'organo di rappresentanza sono eletti o designati in proporzione al numero dei lavoratori impiegati in ciascuno Stato membro dalla SCE nonché dalle sue filiazioni o succursali, assegnando ad uno Stato membro un seggio per ogni quota, pari al 10 % o sua frazione, del numero dei lavoratori da esse impiegati nell'insieme degli Stati membri.
- f) L'organo competente della SCE è informato della composizione dell'organo di rappresentanza.
- g) Entro quattro anni dalla sua istituzione, l'organo di rappresentanza delibera in merito all'opportunità di rinegoziare l'accordo di cui agli articoli 4 e 7 oppure di mantenere l'applicazione delle disposizioni di riferimento adottate ai sensi del presente allegato.

Qualora si decida di negoziare un accordo a norma dell'articolo 4, si applicano mutatis mutandis gli articoli 3 (paragrafi da 4 a 7), 4, 5 e 6 e l'espressione «delegazione speciale di negoziazione» è sostituita da «organo di rappresentanza». Qualora al termine del negoziato non sia stato concluso alcun accordo, rimangono applicabili le disposizioni inizialmente adottate ai sensi delle disposizioni di riferimento.

Parte seconda: Disposizioni di riferimento per l'informazione e la consultazione

Le competenze e i poteri dell'organo di rappresentanza istituito nella SCE sono disciplinati dalle seguenti norme:

- a) La competenza dell'organo di rappresentanza si limita alle questioni che riguardano la stessa SCE o qualsiasi sua filiazione o succursale situata in un altro Stato membro ovvero che eccedono i poteri degli organi decisionali in un singolo Stato membro.
- b) Fatte salve le riunioni tenute ai sensi della lettera c), l'organo di rappresentanza ha il diritto di essere informato e consultato, e a tal fine di incontrare l'organo competente della SCE almeno una volta all'anno, in base a relazioni periodiche elaborate dall'organo competente, riguardo all'evoluzione delle attività e delle prospettive della SCE. Le direzioni locali ne sono informate.

L'organo competente della SCE trasmette all'organo di rappresentanza gli ordini del giorno delle riunioni dell'organo di amministrazione o, se del caso, di direzione e di vigilanza e copia di tutti i documenti presentati all'assemblea generale dei membri.

La riunione verte in particolare sui seguenti aspetti della SCE: struttura, situazione economica e finanziaria, evoluzione probabile delle attività, della produzione e delle vendite, iniziative connesse alla responsabilità sociale delle imprese, situazione e evoluzione probabile dell'occupazione, investimenti, cambiamenti fondamentali riguardanti l'organizzazione, introduzione di nuovi metodi di lavoro o di nuovi processi produttivi, trasferimenti di produzione, fusioni, diminuzione delle dimensioni o chiusura delle imprese, degli stabilimenti o di parti importanti degli stessi, e licenziamenti collettivi.

- c) Qualora si verifichino circostanze eccezionali che incidano notevolmente sugli interessi dei lavoratori, in particolare nel caso di delocalizzazione, trasferimento, chiusura di imprese o di stabilimenti oppure licenziamenti collettivi, l'organo di rappresentanza ha il diritto di esserne informato. L'organo di rappresentanza o, se questo decide in tal senso soprattutto per motivi di urgenza, il comitato ad hoc ha il diritto di riunirsi, a sua richiesta, con l'organo competente della SCE o qualsiasi altro livello di direzione più appropriato nell'ambito della SCE, avente la competenza a prendere decisioni proprie, per essere informato e consultato sulle misure che incidono considerevolmente sugli interessi dei lavoratori.

Qualora l'organo competente decida di non agire conformemente al parere espresso dell'organo di rappresentanza, quest'ultimo dispone della facoltà di riunirsi nuovamente con l'organo competente della SCE nella prospettiva di trovare un accordo.

Nel caso di una riunione organizzata con il comitato ad hoc, hanno il diritto di partecipare anche i membri dell'organo di rappresentanza che rappresentano lavoratori direttamente interessati dalle misure in questione.

Le riunioni di cui sopra lasciano impregiudicate le prerogative dell'organo competente.

- d) Gli Stati membri possono prevedere norme per quanto riguarda la presidenza delle riunioni di informazione e di consultazione.

Prima delle riunioni con l'organo competente della SCE, l'organo di rappresentanza o il comitato ad hoc, eventualmente allargato ai sensi del terzo comma della lettera c), può riunirsi senza che i rappresentanti dell'organo competente siano presenti.

- e) Fatto salvo l'articolo 10, i membri dell'organo di rappresentanza informano i rappresentanti dei lavoratori della SCE e delle sue filiazioni o succursali riguardo al contenuto e ai risultati della procedura di informazione e consultazione.
- f) L'organo di rappresentanza o il comitato ad hoc può farsi assistere da esperti di sua scelta.
- g) Nella misura in cui ciò risulta necessario allo svolgimento dei loro compiti, i membri dell'organo di rappresentanza hanno diritto a un congedo di formazione senza perdita di retribuzione.
- h) Le spese dell'organo di rappresentanza sono sostenute dalla SCE, che fornisce ai membri di quest'ultimo le risorse finanziarie e materiali necessarie a consentire loro di svolgere in modo adeguato le proprie funzioni.

In particolare, la SCE prende a proprio carico — salvo che non sia stato diversamente convenuto — le spese di organizzazione e di interpretazione delle riunioni, nonché le spese di soggiorno e di viaggio dei membri dell'organo di rappresentanza e del comitato ad hoc.

Nel rispetto di questi principi, gli Stati membri possono stabilire norme di bilancio concernenti il funzionamento dell'organo di rappresentanza. Essi possono in particolare limitare il finanziamento in modo da coprire le spese di un solo esperto.

Parte terza: Disposizioni di riferimento per la partecipazione

La partecipazione dei lavoratori alla SCE è disciplinata dalle seguenti disposizioni:

- a) Nel caso di una SCE costituita mediante trasformazione, se le norme vigenti in uno Stato membro in materia di partecipazione dei lavoratori all'organo di amministrazione o di vigilanza si applicavano anteriormente all'iscrizione, tutti gli elementi della partecipazione dei lavoratori continuano ad applicarsi alla SCE. A tal fine, si applica *mutatis mutandis* la lettera b).
- b) Negli altri casi di costituzione di una SCE i lavoratori della SCE e delle sue filiazioni e succursali e/o il loro organo di rappresentanza sono autorizzati ad eleggere, designare, raccomandare o ad opporsi alla designazione di un numero di membri dell'organo di amministrazione o di vigilanza della SCE pari alla più alta quota applicabile nelle società partecipanti interessate prima dell'iscrizione della SCE.

- c) Se nessuna delle entità giuridiche partecipanti era soggetta a disposizioni per la partecipazione prima dell'iscrizione della SCE, non vi è l'obbligo di introdurre disposizioni per la partecipazione dei lavoratori.
 - d) La ripartizione dei seggi dell'organo di amministrazione o di quello di vigilanza tra i membri rappresentanti dei lavoratori nei vari Stati membri o le modalità secondo cui i lavoratori della SCE possono raccomandare la designazione dei membri di detti organi od opporvisi sono decise dall'organo di rappresentanza in funzione della proporzione di lavoratori della SCE impiegati in ciascuno Stato membro. Se i lavoratori di uno o più Stati membri non sono soggetti al criterio proporzionale, l'organo di rappresentanza designa un membro di uno di tali Stati, in particolare, se del caso, dello Stato membro in cui la SCE ha la sede sociale. Ciascuno Stato membro può determinare le modalità secondo cui devono essere ripartiti i seggi dell'organo di amministrazione o di quello di vigilanza che sono ad esso assegnati.
 - e) Tutti i membri eletti, designati o raccomandati dall'organo di rappresentanza o eventualmente dai lavoratori per l'organo di amministrazione o, se del caso, di vigilanza della SCE, sono membri a pieno titolo di tale organo, con gli stessi diritti e gli stessi obblighi dei membri che rappresentano i membri della cooperativa, compreso il diritto di voto.
-